

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART.1.- OBIETTIVI GENERALI DEL PARCO. EFFICACIA ED ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO	1
ART.2.- PERIMETRAZIONE DEL PARCO.....	2
ART.3.- ELABORATI DEL PIANO.....	2
ART.4.- CRITERI DI INTERPRETAZIONE DEL PIANO E DELLE SUE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	3
ART.5.- CONTENUTI DEL PIANO E LORO DIVERSA FUNZIONE ED EFFICACIA	4
ART.6.-VALUTAZIONI E MONITORAGGIO AMBIENTALE.....	4
ART.7.- RAPPORTI CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE E REGIONALE.	5
ART.8.- FORME DI COOPERAZIONE E D'INTESA CON ALTRI ENTI.	5
ART.9.- ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E CONOSCENZA	6
ART.10.- CATEGORIE NORMATIVE	6
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO	8
ART.11.- CRITERI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO.....	8
ART.12.- PIANI DI GESTIONE.....	9
ART.13.- PROGETTI E PROGRAMMI D'INTERVENTO E VALORIZZAZIONE.....	9
ART.14- NULLA OSTA E VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE	12
ART.15.- INCENTIVI, INDENNIZZI, COMPENSAZIONI	13
TITOLO III - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE.....	14
ART.16.- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE	14
ART.17.- LE ZONE A, DI RISERVA INTEGRALE	14
ART.18.- LE ZONE B, DI RISERVA GENERALE ORIENTATA	14
ART.19.- LE ZONE C, DI PROTEZIONE.....	16
ART.20.- LE ZONE D, DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE	17
ART.21.- AREE CONTIGUE	19
TITOLO IV - VINCOLI, INDIRIZZI E CRITERI PARTICOLARI	20
CAPO I - TUTELA ED USO DELLE RISORSE	20
ART.22- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE MARINE	20
ART.23.- TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE.....	22
ART.24.- DIFESA DEL SUOLO E DELLE RISORSE PRIMARIE	24
ART.25.- RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESISTICA	26
ART.26.- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	28
ART.27.- GESTIONE FAUNISTICA, DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE	30
ART.28. - ATTIVITÀ DI PESCA	32
ART.29.- ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE.	33
ART. 30- IMPIANTI TECNOLOGICI.....	33
ART. 31 - INTERVENTI EDILIZI	34
ART. 32 - INTERVENTI AGRICOLI.....	35
CAPO II SISTEMI DI ACCESSIBILITA' E FRUIZIONE DEL PARCO	35
ART.33.- ORGANIZZAZIONE DEGLI ACCESSI E DELLA CIRCOLAZIONE	35
ART.34.- STRUTTURE E SERVIZI PER LA FRUIZIONE.....	37

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1.- Obiettivi generali del Parco. Efficacia ed entrata in vigore del Piano

1.1.- Il piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano persegue le finalità di tutela e valorizzazione affidate all'Ente Parco con particolare riguardo per:

- a) la riqualificazione e alla conservazione del paesaggio culturale,
- b) la tutela delle dinamiche naturali
- c) la protezione e al mantenimento dell'equilibrio idrogeologico
- d) lo sviluppo sostenibile delle attività sociali, economiche e culturali delle comunità locali.

1.2.- Il piano disciplina i contenuti di cui al 1° c. art. 12 L.394 perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

- a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
- c) la salvaguardia dei valori culturali, antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
- d) lo sviluppo di un'economia multifunzionale di agricoltura e turismo;
- e) il recupero e la manutenzione del patrimonio territoriale e dei caratteri costitutivi del paesaggio;
- f) il recupero dell'edilizia rurale diffusa;
- g) la riqualificazione della mobilità e dell'accesso alle isole;
- h) l'alleggerimento dei flussi turistici sulla costa;
- i) la riqualificazione delle strutture agrituristiche;
- j) la riqualificazione delle aree costiere per una fruizione turistico-ricreativa ecocompatibile
- k) l'incremento della dotazione di servizi all'abitazione permanente e al turismo;
- l) la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale;
- m) la riqualificazione e la valorizzazione delle aree ex minerarie;
- n) la protezione dal rischio di incendio;
- o) la realizzazione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- p) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

1.3.- Il Piano costituisce uno strumento per la tutela del Parco, delle sue risorse e dei suoi beni naturali ed ambientali, disciplinandone, in termini programmatici e dinamici, la difesa, la valorizzazione ed il potenziamento nonché l'uso ed il godimento, prevedendo le azioni e gli interventi a tal fine necessari od opportuni ed individuando le azioni e gli interventi che, invece, debbono essere interdetti. In particolare, il Piano si propone:

- a, di costituire un quadro di riferimento strategico, atto ad orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizzandone le sinergie e rispettandone l'autonomia decisionale, tenendo conto dei principi relativi alla pubblica partecipazione, delle dinamiche socio-economiche, sociali ed ambientali del contesto e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte;
- b, di esprimere una organica disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di conservazione, recupero, valorizzazione o trasformazione ammissibili nel territorio protetto, onde evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti, alle risorse e ai paesaggi oggetto di tutela;
- c, di costituire il quadro conoscitivo e valutativo di riferimento per il sistema informativo territoriale e per i processi decisionali relativi alle scelte, di competenza dei diversi soggetti

cointeressati, suscettibili d'incidere sulla qualità ambientale e la fruibilità dei siti, dei paesaggi e delle risorse oggetto di tutela.

1.4.- Il Piano considera i diversi elementi oggetto di tutela come parte integrante del sistema complesso di beni naturali, ambientali e culturali dell'Arcipelago Toscano; il Piano, perciò, fonda le proprie scelte sull'interpretazione complessiva del territorio (le unità del paesaggio ecologico, agrario, marino, gli elementi naturali integri e di valore testimoniale, le continuità del sistema idrografico e marino, del sistema delle risorse storico-archeologiche, e delle unità insediative storiche) tendendo a favorire lo sviluppo delle attività tradizionalmente sinergiche con la caratterizzazione specifica di ciascuna parte del Parco, quali quelle silvopastorali, agricole, produttive, marinare e di ospitalità sostenibili, di fruizione delle risorse culturali e di fruizione pubblica compatibile dei beni naturali.

1.5.- Il Piano entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed ha validità a tempo indeterminato. Le sue varianti, volte ad introdurre -con cadenza almeno decennale- aggiornamenti, adeguamenti o modificazioni, seguono la procedura prevista per l'approvazione del Piano.

1.6.- La disciplina del Piano ha carattere complementare rispetto alle prescrizioni connesse a vincoli posti -in forza di disposizioni di legge nazionale su parti del Parco o su singoli beni in esso presenti, vincoli che mantengono integra la loro efficacia.

1.7.- Il Piano costituisce, con il Regolamento del Parco (RP) e con il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili (PPES), un sistema organico volto ad indirizzare, disciplinare e promuovere la tutela e la valorizzazione del Parco (nelle sue parti terrestri ed in quella a mare o marina) nonché lo sviluppo compatibile delle comunità locali, delle loro attività e dei loro insediamenti, tenendo conto delle differenti caratteristiche, esigenze e tradizioni.

1.8.- Gli interventi, previsti o prescritti dal Piano e risultanti dagli elaborati che lo costituiscono (ivi comprese le presenti norme tecniche), sono -a seguito dell'emanazione del provvedimento di approvazione del Piano da parte della Regione- dichiarati di pubblico generale interesse, urgenti ed indifferibili. Detta dichiarazione mantiene la propria validità per dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano; le eventuali procedure di occupazione temporanea d'urgenza e di espropriazione, perciò, debbono prendere avvio ed essere ultimate entro il suddetto periodo di validità.

Art.2.- Perimetrazione del Parco

La perimetrazione del Parco è quella risultante dalle tavole del Piano; essa viene individuata a scala di maggior dettaglio nei PRGC, d'intesa con l'Ente Parco. Per l'interpretazione delle tavole del Piano si applicano i criteri di cui al successivo punto 4.9.

Art.3.- Elaborati del Piano

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa sintetica degli obiettivi, delle analisi e delle valutazioni operate, degli indirizzi strategici e dei criteri di disciplina adottati: costituente il quadro di riferimento conoscitivo, interpretativo e valutativo, esteso all'intero Arcipelago, senza diretta efficacia normativa;
- b) tavole del Piano: costituenti il riscontro cartografico delle Norme tecniche d'attuazione, con diretta efficacia normativa per il territorio del Parco, nei termini di cui all'art. 5;

- b.1. inquadramento territoriale del Parco in scala 1:250.000;
- b.2. zone a diverso grado di protezione in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000;
- b.3. organizzazione funzionale, vincoli e indirizzi particolari in scala 1:25.000;
- c) norme tecniche di attuazione: costituenti il contenuto regolativo espresso dal Piano e riscontrato cartograficamente dalle tavole di Piano, con efficacia normativa diversificata, secondo quanto specificato dall'art.5.

Art.4.- Criteri di interpretazione del Piano e delle sue norme tecniche di attuazione.

4.1.- Le previsioni del Piano e le disposizioni delle presenti norme sono interpretate ed applicate tenendo, permanentemente, conto delle nuove e più approfondite conoscenze man mano acquisite nonché delle innovazioni metodologiche e tecniche adottate ed utilizzate nel settore della protezione dei beni naturali, ambientali e paesaggistici.

4.2.- L'Ente Parco cura l'aggiornamento e l'integrazione delle carte tematiche e degli elaborati ricognitivi del Piano; tali aggiornamenti ed integrazioni non costituiscono variante del Piano.

4.3.- L'eventuale mutamento delle condizioni di fatto e delle esigenze, che hanno determinato specifiche previsioni (ivi compreso l'inserimento, nell'una o nell'altra zona o sottozona, di una certa parte del Parco) od una specifica disciplina normativa, così come l'eventuale accertata erroneità della valutazione delle suddette condizioni di fatto od esigenze sono rilevati e valutati dall'Ente Parco, per gli eventuali conseguenti provvedimenti.

4.4.- Se le nuove e più approfondite conoscenze e le innovazioni metodologiche e tecniche, di cui al precedente primo comma, od il mutamento delle condizioni di fatto e/o delle esigenze, di cui al precedente terzo comma, richiedono modificazioni od integrazioni degli elaborati grafici del Piano o della disciplina dettata dalle presenti norme, l'Ente Parco avvia la necessaria procedura di variante.

4.5.- Ove siano rilevati -nel Piano- errori, che non incidano, in modo significativo, né sulla zonazione del Piano stesso né sulla disciplina dettata dalle presenti norme, l'Ente Parco delibera la relativa correzione, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Toscana e provvedendo alla relativa pubblicazione nella G.U.R.I. e nel B.U.R.T.. Se, invece, gli errori hanno maggiore incidenza, la loro correzione avviene nei modi e con le procedure della variante.

4.6.- Nel caso in cui risulti necessario procedere a variante del Piano, l'Ente Parco può, per far fronte a gravi e non dilazionabili esigenze di tutela, disporre prescrizioni e divieti transitori, stabilendo il relativo periodo di efficacia, che non può eccedere i nove mesi.

4.7.- L'Ente Parco -con specifiche deliberazioni dell'organo competente- aggiorna ed integra, in relazione alle sopravvenute esigenze e conoscenze, i progetti e i programmi di interventi di cui al Titolo II. Tali aggiornamenti ed integrazioni non costituiscono variante del Piano a condizione che i nuovi elementi siano compatibili con la disciplina -generale e di zona- del Piano stesso; ove, però, detti nuovi elementi vadano ad incidere su posizioni giuridiche di terzi, l'Ente Parco provvede, con l'approvazione del progetto aggiornato od integrato, alla relativa dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d'urgenza, secondo le norme vigenti in materia ed assicurando la partecipazione degli interessati.

4.8.- Ove si presentino eventuali contrasti o contraddizioni tra i diversi elaborati costituenti il Piano, gli stessi sono risolti sulla scorta dei seguenti criteri: tra elaborati grafici e testi prescrittivi, prevalgono le presenti norme; tra diversi elaborati grafici, prevalgono quelli a scala di maggior

dettaglio; tra diverse parti delle presenti norme, la prevalenza è data sulla scorta del rapporto di specialità e, successivamente, del criterio di coerenza sistematica. Tra le presenti norme e le disposizioni del Regolamento, la prevalenza è data sulla base del rapporto di specialità e, successivamente, del criterio di coerenza sistematica; ove neppure così il contrasto possa essere risolto, prevalgono le presenti norme.

4.9.- Per individuare il confine del Parco o di una zona o di una sottozona nella parte terrestre, si fa riferimento alla cartografia catastale; ove però sussista incertezza in ordine all'esatta collocazione del confine sul terreno, il confine stesso s'intende posto in coincidenza con elementi naturali (quali filari di piante) o con manufatti (quali recinzioni, sentieri o strade) esistenti in loco o, in assenza di tali elementi, sulla dividente delle particelle catastali eventualmente interessate, in modo da favorire l'appartenenza di ogni particella ad un'unica zona o sottozona; perdurando l'incertezza, si provvede al tracciamento sul campo, con sopralluogo in contraddittorio con eventuali proprietari interessati, utilizzando ogni possibile riferimento fisico e dando preferenza alla soluzione che realizzi il suddetto criterio di appartenenza ad un'unica zona o sottozona di particelle catastali intere. Per le parti a mare, invece, si fa riferimento agli elementi naturali rilevati dalle carte nautiche e più prossimi alla linea di confine indicata nell'elaborato cartografico di Piano.

Art.5.- Contenuti del Piano e loro diversa funzione ed efficacia

5.1.- Il Piano e le presenti norme hanno contenuto che si differenzia per funzione ed efficacia per i diversi tipi di norme appresso definiti:

- a) Previsioni e prescrizioni immediatamente vincolanti per tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, proprietari di immobili od operatori che agiscono nell'ambito del Parco e prevalgono, sostituendoli -anche prima che la competente Amministrazione abbia provveduto al necessario adeguamento-, sui piani paesistici, sui piani territoriali od urbanistici e su ogni altro strumento di pianificazione.
- b) Indirizzi e direttive da specificare e da attuare, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art.1, con gli strumenti territoriali e urbanistici locali nonché con gli strumenti e i provvedimenti attuativi di competenza dell'Ente Parco, eventualmente d'intesa con altri soggetti interessati.
- c) Indicazioni e misure di disciplina proposte per le aree contigue, soggette alla definizione ed all'approvazione di cui all'art.32 della legge n.394/1991.

5.2.- I diritti reali e gli usi civici delle collettività locali sono fatti salvi ed il loro esercizio è consentito nelle forme compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione ambientale

Art.6.-Valutazioni e monitoraggio ambientale

6.1.- I piani urbanistici, territoriali e paesistici, che interessino parti del territorio del Parco, debbono, per tali parti, essere conformi al Piano ed alle sue norme tecniche di attuazione. Le previsioni dei piani suddetti che, sebbene conformi al Piano, comportino potenziali effetti ambientali, paesistici, economici e sociali sulle condizioni del Parco e delle comunità insediate nel suo territorio, sono soggette alla valutazione ambientale strategica o comunque a valutazioni preventive di compatibilità ambientale, nelle forme e con le procedure prescritte dalle vigenti norme regionali, nazionali o dell'Unione Europea.

6.2.- L'Ente Parco, in presenza di progetti o di programmi di particolare complessità, suscettibili di produrre significativi impatti, ancorché indiretti, sull'ambiente del Parco, può richiederne la valutazione strategica ambientale, prima ancora dell'eventuale valutazione d'impatto ambientale.

6.3.- Per gli interventi e le attività che, seppur non riconducibili a quelle di cui all'art. 14, comma 2, possono avere un impatto di rilievo sull'ambiente e le risorse del Parco, l'Ente Parco, acquisiti i necessari pareri, può motivatamente prescrivere una preliminare verifica volta a individuare alternative meno impattanti o accorgimenti idonei a mitigare gli impatti previsti.

6.4.- L'Ente Parco organizza ed esercita, avvalendosi -sulla base di apposite convenzioni- degli Enti locali, degli altri enti e delle associazioni operanti nel settore della tutela ambientale e della protezione civile, la vigilanza sull'attuazione del Piano e sul rispetto delle relative disposizioni. A tal fine, l'Ente Parco provvede al monitoraggio permanente, a cadenza periodica, a mezzo di aerofotogrammetrie nonché predisponendo ed approvando un rapporto annuale sullo stato di attuazione del Piano, rapporto al quale l'Ente cura di dare la massima diffusione possibile.

Art.7.- Rapporti con gli atti di pianificazione comunale, provinciale e regionale.

7.1.- L'Ente Parco è impegnato a ricercare il necessario coordinamento tra il Piano, da un lato, e, dall'altro, il Piano di Bacino, di cui alla L.183/1989, i piani territoriali di coordinamento provinciali e gli altri piani di settore nonché i piani urbanistici comunali. A tal fine gli studi analitici e valutativi operati per la formazione del Piano (Allegati 1a e 2) individuano gli elementi e i fattori che definiscono l'inquadramento strutturale del territorio del Parco e che, anche ai sensi dell'art. 5 LR 5/1995, il Piano del parco e gli altri piani sono tenuti a rispettare nelle scelte d'intervento e nella disciplina d'uso e di valorizzazione.

7.2.- I comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici agli indirizzi e alle direttive di cui all'art. 5. L'Ente Parco promuove, con supporti tecnici e conoscitivi e con opportuni incentivi l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano del Parco. Nelle more di adeguamento di tali strumenti, sono fatti salvi gli interventi da essi previsti che non contrastino coi suddetti indirizzi e direttive o che non ne pregiudichino significativamente l'attuazione; l'Ente Parco potrà richiedere al riguardo esplicite verifiche di compatibilità. Sono inoltre fatti salvi, con i medesimi limiti suddetti e sempre che risultino approvati nel rispetto della disciplina di salvaguardia al tempo eventualmente vigente, gli interventi previsti dai Piani attuativi già convenzionati alla data di entrata in vigore del Piano.

7.3 In tutto il territorio del Parco l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti generali e parziali è sottoposta all'autorizzazione dell'Ente Parco al fine di verificare la congruità di queste con il Piano e/o il Regolamento del Parco.

Art.8.- Forme di cooperazione e d'intesa con altri enti.

8.1.- L'Ente Parco, al fine di assicurare l'attuazione del Piano e l'effettività dell'azione di tutela e di valorizzazione dei beni e delle risorse del Parco, utilizza ogni strumento per promuovere iniziative ed attività dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Comunità Montana e di altri enti e di operatori pubblici e privati nonché per partecipare ad iniziative assunte da tali soggetti.

8.2.- L'Ente Parco, al fine di assicurare il coordinamento tra il Piano ed il piano di Bacino di cui alla L.183/1989, coopera, per il territorio di sua competenza, all'attività di riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo del bacino idrografico Toscana Costa, raccogliendo e comunicando alla competente Autorità ogni possibile elemento di conoscenza rilevante sotto i profili geofisico (e, in particolare, i dati acquisiti in materia geologica, pedologica, topografica, di erosione e sedimentazione), idrologico (a riguardo delle acque superficiali e sotterranee e dei fenomeni meteorologici) e della qualità delle acque, ivi comprese quelle di rifiuto nonché individuando le acque sottratte alla captazione e verificando il grado di ammissibilità delle captazioni non vietate.

8.3.- L'Ente Parco partecipa alle azioni di tutela ambientale anche di scala internazionale, dando attuazione alle convenzioni ratificate e promuovendone, se del caso, altre.

8.4.- L'Ente Parco ispira la propria azione di attuazione del Piano al principio della cooperazione con tutti gli enti operanti nel medesimo settore e con quelli territorialmente interessati ed al criterio della preferenza per i rapporti convenzionali, utilizzando tutti gli opportuni strumenti pattizi offerti dall'ordinamento regionale e nazionale.

Art.9.- Attività di documentazione e conoscenza

9.1.- L'Ente Parco cura e promuove il coordinamento e l'arricchimento continuo dei patrimoni conoscitivi raccolti dalle istituzioni a vario titolo operanti nel territorio del Parco e nel suo contesto territoriale, con particolare riguardo per i beni e le risorse naturali, paesistiche e culturali meritevoli di tutela. Le attività di catalogazione dei beni, di monitoraggio e di informazione sono disciplinate dal Regolamento del Parco.

9.2.- Al fine di assicurare la completezza e l'integralità dell'azione di tutela, anche aggiornandone obiettivi ed oggetto, l'Ente Parco promuove, organizza e, per quanto possibile, cura direttamente l'individuazione, a mezzo dell'attività di ricerca e di monitoraggio, di ulteriori elementi meritevoli di tutela. In presenza di nuovi elementi o beni meritevoli di tutela, l'Ente Parco assume ogni iniziativa eventualmente necessaria per estendere ad essi o per rafforzare la tutela per la loro conservazione o la loro ricostituzione e la loro valorizzazione.

9.3.- L'Ente Parco, con particolare riferimento ai Siti della Rete natura 2000, cura e promuove - di propria iniziativa ed adeguandosi agli indirizzi regionali:

- la ricerca e lo studio del patrimonio vegetazionale e floristico nonché l'individuazione e la conservazione delle fitocenosi e degli esemplari in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione;
- la ricerca e lo studio del patrimonio faunistico, ivi compreso quello ittico, nonché l'individuazione e la conservazione delle popolazioni e dei siti critici.

Art.10.- Categorie normative

10.1.- Il Piano prevede e prescrive le *azioni* e gli *interventi* necessari a conseguire gli obiettivi del Parco, individuandoli in una delle seguenti categorie:

- a) *conservazione* (CO), consistente in azioni ed interventi volti alla conservazione delle risorse naturali, della biodiversità, delle biocenosi e dei processi naturali, delle condizioni delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri e della qualità dei paesaggi di riferimento identitario per le popolazioni locali, con le eventuali attività manutentive strettamente connesse alla finalità conservativa ed alla continuità fruitiva del paesaggio. Può comprendere anche operazioni di eliminazione degli elementi infestanti o degradanti o comunque necessarie al ripristino della funzionalità ecologica, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica nonché le operazioni strettamente necessarie all'attività scientifica, didattica, di monitoraggio;
- b) *manutenzione* (MA), consistente in azioni ed interventi volti alla manutenzione delle risorse primarie, alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idraulico al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio territoriale e culturale, con eventuali operazioni di recupero leggero, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, mirate al mantenimento, al riequilibrio nell'uso delle risorse e delle strutture e comunque tali da non alterare o pregiudicare le situazioni di valore e da favorire processi evolutivi e armonici delle forme del paesaggio;

- c) *restituzione* (RE), consistente in azioni ed interventi volti al riequilibrio di condizioni ambientali alterate o degradate, al potenziamento delle risorse biologiche e genetiche, della biodiversità, degli habitat e del patrimonio naturale marino, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, agli scavi archeologici, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici del paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o di alterazione e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;
- d) *riqualificazione* (RQ), consistente in azioni ed interventi volti al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, alla gestione razionale ed ottimale delle risorse idriche con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative, interventi di sistemazione paesistica volti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali e da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, od a migliorare la qualità paesistica delle situazioni di particolare degrado e deterioramento;
- e) *trasformazione* (TR), consistente in azioni ed interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti, attraverso -se del caso- nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzione di tessuti insediativi o infrastrutturali esistenti, per il potenziamento delle strutture e degli usi, la creazione di nuove sistemazioni paesistiche ed il miglioramento delle condizioni preesistenti;

10.2.- Il Piano individua e disciplina gli *usi* e le *attività* compatibili con le finalità del Parco, utilizzando le seguenti categorie:

- a) *naturalistici* (N), comprendenti usi ed attività orientati alla prioritaria conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale, alla riduzione delle interferenze antropiche nonché all'osservazione scientifica, di conoscenza dell'ambiente e didattica, alla fruizione visiva, all'escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta, alla gestione naturalistica dei boschi ed all'attività di pastorizia compatibile con la funzionalità ecologica dei luoghi;
- b) *agro-silvo-pastorali e di pesca* (A), comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali, con le connesse attività abitative e di servizio, manutentive dei paesaggi agricoli e forestali e del relativo patrimonio culturale;
- c) *urbani ed abitativi* (UA), consistenti negli usi e nelle attività connesse alla funzione insediativa propria delle residenze permanenti, con i relativi servizi ed infrastrutture, delle attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale nonché alla funzione propria delle residenze temporanee, delle attività ricettive o di servizio, delle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;
- d) *specialistici* (S), consistenti negli usi e nelle attività orientati a scopi speciali, articolati in:
 - S1, attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse, richiedenti impianti, attrezzature o spazi appositi;
 - S2, attività produttive, commerciali, industriali richiedenti attrezzature od impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in un contesto urbano-abitativo;
 - S3, attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi o infrastrutture appositi;
 - S4, attività ricettive richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in un contesto urbano-abitativo.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO

Art.11.- Criteri e strumenti di attuazione del Piano.

11.1.- L'attuazione del Piano viene prevista e regolata, nel tempo, dai *piani di gestione*, di cui al successivo art.12, che l'Ente Parco -previa consultazione degli enti locali territoriali interessati- approva ed aggiorna ogni quattro anni; con tali strumenti l'Ente Parco individua, integra o modifica le priorità nell'organizzazione delle fasi attuative del Piano e nella realizzazione dei diversi interventi. Al fine di assicurare organicità ed efficacia all'attuazione del Piano, l'Ente Parco può predisporre altresì -per ciascun settore- documenti di indirizzo, che individuano le esigenze cui far fronte e le relative azioni da porre in essere, stabilendo le priorità, le connessioni e le sequenze dei diversi interventi, compresi quelli di carattere manutentivo, e disciplinando ogni altro profilo rilevante per ordinare e regolare la specifica azione di attuazione del Piano, nel settore considerato.

11.2.- L'Ente Parco può avvalersi, per l'attuazione del Piano, di strumenti operativi speciali quali:

- a) *programmi d'ambito*, volti a prevedere, organizzare e regolare l'insieme dei diversi interventi ed azioni necessari per l'attuazione del Piano in singole zone o sottozone od in loro parti, preventivamente individuate dall'Ente Parco;
- b) *piani d'intervento*, volti a disciplinare la conservazione, il recupero e la valorizzazione di complessi di beni o di elementi di particolare rilievo nel sistema del Parco oppure il recupero ed il riuso di vasti compendi immobiliari; ai piani d'intervento si ricorre allorché le operazioni da prevedere e da disciplinare non si presentino particolarmente complesse;
- c) *progetti di valorizzazione integrata, di iniziativa pubblica o convenzionati*, relativi a singoli interventi puntualmente localizzati e di carattere omogeneo;
- d) *progetti o programmi in rete*, relativi ad una pluralità di azioni o di interventi da realizzare su parti e/o beni diversi e interconnessi, del Parco;
- e) *piani di recupero ambientale*, quali quelli previsti dal seguente art.25.3;
- f) *progetti definitivi e/o esecutivi*, volti a dare attuazione diretta al Piano od al Piano Pluriennale Economico e Sociale;
- g) *patti territoriali, programmi integrati di intervento* ed ogni altro strumento previsto e disciplinato da vigenti disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali.

11.3.- Ove il ricorso ad uno degli strumenti di cui al precedente comma sia prescritto dalle presenti norme o da specifica indicazione delle tavole del Piano, sulle aree o sui beni interessati da detta prescrizione sono consentiti, sin tanto che lo strumento non è approvato, solo interventi di conservazione (CO), manutenzione (MA), e restituzione (RE) di cui all'art. 10. Identica limitazione vale per le aree od i beni che l'Ente Parco abbia, con deliberazione del Consiglio Direttivo, individuato come oggetto di uno dei ricordati strumenti; in tal caso, però, la limitazione decade ove lo strumento non sia approvato entro cinque anni dalla data di adozione della suddetta deliberazione. All'approvazione degli strumenti di cui al precedente comma provvede l'Ente Parco, con propria deliberazione, sentite le Amministrazioni eventualmente interessate; se, però, lo strumento medesimo od uno strumento con contenuti ed efficacia sufficienti a conseguire il risultato voluto possa essere adottato dal Comune o dai Comuni competenti per territorio, l'Ente Parco, in ossequio al principio della sussidiarietà, promuove l'adozione da parte del Comune o dei Comuni e partecipa al relativo procedimento. L'Ente Parco assicura la partecipazione alla formazione degli strumenti secondo quanto stabilito, in relazione ai singoli strumenti, dalla legge; in mancanza di specifiche disposizioni di legge, la partecipazione degli eventuali interessati è assicurata secondo quanto stabilito dal capo III della L.7.8.1990, n.241, mentre la partecipazione popolare è, in relazione alle eventuali esigenze di pubblicità, può essere assicurata mediante il deposito degli elaborati costituenti lo strumento presso il competente ufficio dell'Ente Parco e la pubblicazione del relativo avviso, per 15 giorni naturali e consecutivi, all'albo pretorio del Comune, all'albo del Parco

e sul sito internet del Parco (nonché -in relazione alla rilevanza dello strumento- con l'eventuale pubblicazione di avvisi su di uno o più organi di stampa a grande diffusione cittadina o con la loro trasmissione da parte di mezzi radiofonici o televisivi a diffusione locale) e mediante la raccolta e la valutazione (contestuale all'approvazione definitiva) delle osservazioni pervenute all'Ente Parco nei 30 giorni (naturali e consecutivi) successivi alla conclusione della pubblicazione dell'avviso di deposito.

11.4.- Con il Piano Pluriennale Economico e Sociale viene data, anche con le iniziative e le azioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 14 della legge n.394/1991, attuazione al Piano, promuovendo le attività compatibili ed individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma; il PPES prevede anche iniziative di promozione economica e sociale da sviluppare in armonia con le finalità di tutela del Parco, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali ed il godimento dei beni da parte di chiunque vi abbia interesse.

Art.12.- Piani di gestione

12.1.- Al fine di favorire lo sviluppo, in forme e con metodi sostenibili, delle attività più rilevanti per l'equilibrato rapporto tra l'azione di tutela e lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, quali quelle agricola, della pesca, della produzione artigianale e dell'offerta turistica, l'Ente Parco predispone ed approva specifici Piani di gestione, definendo -con la cooperazione degli Enti locali e degli operatori e delle associazioni interessati- indirizzi e modalità di gestione, servizi ed incentivi, e coordinando la propria azione con i programmi e le iniziative regionali, nazionali e comunitarie.

12.2.- I Piani di gestione riguardano, in particolare, la gestione naturalistica, le attività agricole e forestali, la pesca professionale, la gestione del patrimonio archeologico e storico-culturale, il sistema insediativo, quello turistico e ricettivo e quello infrastrutturale.

Art.13.- Progetti e programmi d'intervento e valorizzazione

13.1.- L'Ente Parco, per l'attuazione del Piano, predispone ed approva progetti e programmi d'intervento e di valorizzazione del Parco, corredati dai relativi studi di fattibilità, curandone la massima diffusione così da favorire la partecipazione alla loro realizzazione degli Enti locali e della Comunità Montana, delle istituzioni operanti nel settore e di operatori privati. L'elenco di detti progetti e programmi viene pubblicato a cadenza annuale; con l'elenco viene anche data notizia del termine, non inferiore a sei mesi, entro il quale possono essere presentate proposte.

13.2.- Secondo le modalità di cui all'art 11, il Piano promuove in particolare la realizzazione dei seguenti *progetti integrati*:

a, Sviluppo ecoturismo (PSE). Il progetto concerne la riqualificazione turistica e il miglioramento della fruizione e della conoscenza del territorio del parco, con forme di incentivazione per l'ospitalità, il trekking, lo sport outdoor, l'ippoturismo, la didattica e l'educazione ambientale. Esso definisce, sulla base di specifici approfondimenti settoriali, le modalità di riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e di quelle connesse all'attività turistica, ricadenti totalmente o parzialmente nelle zone De di cui all'art.20.8 che partecipano all'attuazione del progetto. Esso definisce inoltre, compatibilmente con la tutela ambientale e paesaggistica di cui alle presenti Norme ed ai progetti e programmi promossi dall'Ente Parco (in particolare il Programma Coste di cui al comma 13.3), gli incrementi di superfici e volumetrie delle suddette strutture strettamente necessari per la qualificazione dell'offerta turistica, lo sviluppo dei servizi offerti e l'equilibrio economico della gestione.

Il progetto prevede le seguenti fasi e condizioni attuative:

- l'Ente Parco redige uno specifico studio, in conformità alle indicazioni dell'art.13.1, in cui sono definiti, fra l'altro, il numero di posti letto per ciascuna struttura e il numero di posti letto per l'insieme delle strutture considerate,
- l'Ente Parco formula uno specifico bando di adesione a cui rispondono i soggetti interessati al progetto, fermo restando che le strutture potenzialmente interessate dal progetto sono individuate nell'elaborato cartografico B3,
- l'adesione al progetto è formalizzata attraverso una specifica convenzione con l'Ente Parco, da trascrivere nei registri immobiliari, che definisce anche gli eventuali incrementi edilizi e vincola il proprietario a limitare, per almeno venti anni, l'utilizzazione delle strutture interessate alla sola destinazione ricettiva indicata nella convenzione stessa, stabilendo che l'eventuale inottemperanza sia sanzionata alla stregua delle opere edilizie realizzate senza titolo.

b, Valorizzazione del Monte Capanne (PMCP). Il progetto concerne azioni per la qualificazione paesistica ed il miglioramento della fruizione del sistema del Monte Capanne, con particolare attenzione all'area interessata dal SIC Monte Capanne-Enfola, attraverso la promozione di un modello turistico a forte valenza naturalistica, con la formazione di una rete di sentieri, da sviluppare sul sistema dei percorsi storici di connessione mare-monte, e con l'anello costiero, valutando diverse modalità di percorrenza (piedi,cavallo, bici) e la formazione di itinerari didattici (paesaggio agrario della vite - itinerario napoleonico); la messa in sicurezza dell'anello stradale occidentale, prevenendo la limitazione del traffico veicolare privato e l'attivazione di un servizio di trasporto pubblico articolato ed in funzione delle esigenze dell'utenza (trasporto bagagli, servizi per le diverse modalità di fruizione), connesso anche al miglioramento dei punti di ormeggio e alla gestione dei flussi turistici; il recupero dei centri storici e del paesaggio agrario ad essi connesso anche con interventi di restauro paesistico.

c, Valorizzazione del sistema di Rio Marina e Cavo (PRmC). Il progetto concerne azioni per la qualificazione del paesaggio agrario e del sistema dei beni storici dell'area, attraverso: il sostegno e la riqualificazione di un modello di turismo 'soft', integrato alla manutenzione del territorio agricolo, con incentivi allo sviluppo delle attività agroturistiche e alle aziende agricole esistenti, in particolare nella Valle dei Mulini; il miglioramento dell'accessibilità privilegiando il trasporto pubblico via mare, il miglioramento degli approdi con un controllo delle situazioni di maggiore pressione, e la formazione di una rete di itinerari escursionistici e marittimi tra loro integrati e connessi con il Parco Minerario e mineralogico; la conservazione ed il recupero dei percorsi pedonali che collegavano i centri di altura con il sistema costiero (Rio Marina e Cavo),il recupero dei centri antichi agevolando la dotazione delle urbanizzazioni di base, dei parcheggi di attestamento e la valorizzazione degli spazi pubblici,

d, Valorizzazione del Monte Calamita (PMCI). Il progetto concerne azioni per la qualificazione del paesaggio naturale con azioni prevalentemente rivolte al recupero delle aree degradate (Ex miniere), attraverso la promozione di un modello turistico a forte valenza naturalistica, con la formazione di una rete di sentieri, da sviluppare sul sistema dei percorsi storici di connessione mare-monte, e con l'anello costiero, valutando diverse modalità di percorrenza (piedi, cavallo, bici) e la formazione di itinerari didattici (paesaggio agrario e mineralogico), trasporto pubblico articolato ed in funzione delle esigenze dell'utenza (trasporto bagagli, servizi per le diverse modalità di fruizione), il recupero del paesaggio agrario e minerario ad essi connesso e alla formazione di un circuito pedonale ciclabile con la recupero e messa in sicurezza dei percorsi esistenti, con modalità differenziate di fruizione convenientemente collegate con il sistema dei centri e le aree costiere.

e, Recupero e riqualificazione dell'isola di Pianosa (PP). Il progetto concerne azioni prevalentemente volte alla salvaguardia dell'avifauna stanziale e migratoria, della flora e della fauna marina e terrestre e alla qualificazione delle strutture ex-carcerarie e civili dismesse attraverso: la riqualificazione delle aree agricole interne orientate allo sviluppo dell'agricoltura biologica, la formazione di un polo didattico-scientifico, la protezione della fascia costiera, la realizzazione di strutture di foresteria e ricettive a basso carico, da realizzare prevalentemente con il recupero delle strutture esistenti.

f, Recupero e riqualificazione dell'isola di Giannutri (PGn). Il progetto concerne azioni volte al miglioramento delle infrastrutture a rete e della viabilità esistente, della conservazione dei beni culturali, archeologici e storico testimoniali, alla conservazione dei siti di nidificazione dell'avifauna, alla eliminazione degli elementi di degrado e incongrui con i valori naturali.

g, Recupero e riqualificazione dell'isola del Giglio (PGg). Il progetto concerne azioni finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle testimonianze storico-testimoniali e dei caratteri costitutivi del paesaggio rurale.

h, Recupero e riqualificazione dell'isola di Gorgona (PGo). Il progetto concerne azioni di ripristino della naturalità degli ambienti compromessi dalle modificazioni indotte dal carico antropico e di qualificazione delle strutture carcerarie.

i, Recupero e riqualificazione isola di Capraia (PC). Il progetto concerne azioni prevalentemente volte alla salvaguardia dell'avifauna stanziale e migratoria e della flora, e alla qualificazione e valorizzazione delle strutture carcerarie dismesse.

l, Valorizzazione e tutela dell'Isola di Montecristo (PMc). Il progetto concerne azioni ed interventi volti alla valorizzazione e al miglioramento della fruizione didattica e naturalistica dell'isola.

13.3.- Secondo le modalità di cui all'art 11 il piano promuove in particolare la realizzazione dei seguenti *programmi di rete o sistema*:

- *Programma Coste (PCo)*, da coordinarsi con gli enti interessati, riferito alle fascia costiera del parco e delle aree costiere contigue, comprendente il sistema delle spiagge, i sistemi di accesso via terra e via mare (strade, sentieri, ormeggi), le zone a mare, nonché le strutture turistiche e edilizie interferenti con l'utilizzo delle aree costiere. Il programma è diretto a:
 - Monitorare e controllare i carichi antropici, individuando le vulnerabilità e le criticità in ordine al carattere ambientale dei diversi siti in base agli standards espressi dal Regolamento e coordinati con il Piano delle spiagge proposto dalla Comunità Montana;
 - Riorganizzare i flussi turistici, attraverso forme diverse di intervento a secondo delle caratteristiche delle coste;
 - Regolamentare l'utilizzo delle spiagge e definire i diversi modelli d'uso per ridurre i conflitti tra bagnanti e natanti (motori, ricovero dei natanti, sub, attrezzature), incentivando le modalità d'uso a minor impatto ambientale e proteggendo le aree di particolare vulnerabilità;
 - Migliorare il sistema dei servizi alla balneazione e dell'accessibilità, potenziando il collegamento con i trasporti pubblici via mare e via terra, razionalizzando i parcheggi e i sistemi di accesso;
 - Regolamentare e potenziare i campi-boa in particolare nelle zone a mare più vulnerabili, migliorare i punti di ormeggio e le strutture ad esse collegate, con interventi a basso impatto ambientale;
 - Collegare il sistema di fruizione delle spiagge con il sistema dei percorsi escursionistici;
 - Riqualificare le aree del paesaggio degradato con interventi di restauro paesaggistico e ambientale di maggiore interferenza con le fasce costiere di valore.
- *Programma Eco-museo (PEm)* consistente nella valorizzazione e messa in rete dei siti di interesse naturale terrestri e marini, e dei siti di interesse storico-culturale e paesaggistico attraverso il recupero degli elementi significativi dell'identità storica e ambientale dell'arcipelago in chiave museale, con la conservazione in situ delle componenti, l'interpretazione del paesaggio, la formazione di itinerari guidati e organizzati per la fruizione didattica e scientifica, la definizione di una rete informativa tematica inerente in particolare: il paesaggio preistorico e romano, il paesaggio minerario, il sistema della difesa, le strutture napoleoniche, il paesaggio agrario della vite e del castagno, il paesaggio marino.
- *Programma di valorizzazione integrata del compendio minerario (PM)* con i seguenti indirizzi:
 - Recupero ambientale e valorizzazione culturale del patrimonio minerario connesso al progetto di Parco Minerario;

- Valorizzazione del patrimonio geominerario nelle aree minerarie dismesse mediante lo sviluppo del parco tematico ed il potenziamento della rete sentieristica.
- Recupero degli edifici esistenti finalizzato a usi di servizio al parco e connessi alla valorizzazione delle aree minerarie senza aumento della ricettività turistica.
- Recupero del ripristino della viabilità e dei percorsi ciclopedonali per una migliore fruibilità del territorio.
- Ripristino ambientale e paesaggistico finalizzato anche al recupero delle aree di agricoltura residue con valorizzazione delle coltivazioni storiche.
- Controllo delle attività estrattive ancora in atto e programmazione del recupero ambientale-paesaggistico delle aree interessate.
- Promozione di attività turistiche fuori stagione di tipo culturale, didattico, ricreativo ed ambientale al fine di disincentivare la pressione antropica concentrata nel periodo estivo.
- Bonifica dei siti inquinati e recupero delle aree degradate.

13.4.- L'Ente Parco promuove e cura -anche favorendo e, se del caso, incentivando l'iniziativa di enti, di associazioni e di soggetti privati- la realizzazione di *programmi speciali* quali:

a.- Programmi di ricerca:

- sulla definizione delle *priorità di conservazione* per l'identificazione delle specie e delle biocenosi bentoniche marine nell'Arcipelago;
- per la formazione di una *cartografia dei fondali*, aggiornamento ed approfondimento della cartografia delle biocenosi bentoniche dei fondali che circondano le isole dell'Arcipelago;
- per la conoscenza delle *praterie di Posidonia oceanica* lungo le coste delle isole dell'arcipelago;
- sulla *biodiversità*, con approfondimento di tematiche legate alla biodiversità in ambienti marini oligotrofici sottoposti ad un limitato disturbo di origine antropico;
- sulle *attività compatibili*, con approfondimenti su modalità e criteri di gestione dell'attività di pesca professionale e delle attività subacquee ricreative;
- sulle *specie alloctone*, per il controllo della diffusione di specie alloctone, quali la *Caulerpa taxifolia* e quella *racemosa*, e la conoscenza del loro impatto sulla biodiversità dei popolamenti bentonici;
- per lo studio di popolamenti tipici della zona di marea o di ambienti molto superficiali e quindi più di altri esposti all'impatto antropico;
- per lo studio sull'impatto e sulla selettività degli attrezzi da pesca e la sperimentazione di attrezzi innovativi a ridotto impatto ambientale;
- per gli indirizzi da seguire sul ripristino di popolazioni naturali di specie che hanno mostrato tendenza alla rarefazione;
- per la conoscenza e la salvaguardia delle popolazioni di mammiferi marini attraverso studi coordinati con il Santuario Internazionale dei Cetacei;

b.- Programmi di monitoraggio “biologico” ed “umano” su temi quali il mantenimento della biodiversità, anche agricola e delle specie animali domestiche d'allevamento (a livello genetico, di specie, di comunità), il mantenimento della produttività, la presenza e la diffusione di specie alloctone, il mantenimento della qualità delle acque e dell'ambiente;

c.- Programmi didattici, di educazione ambientale e di formazione collegati alle risorse e alle specificità del Parco.

Art.14- Nulla osta e valutazione d'impatto ambientale

14.1.- La realizzazione di interventi, di impianti o di opere, per cui siano necessari permesso di costruire o denuncia d'inizio attività nonché la realizzazione di operazioni che -in quanto comunque capaci di incidere sullo stato (naturalistico, geomorfologico, vegetazionale e, in genere, paesaggistico ed ambientale) dei luoghi- richiedono anche l'autorizzazione di cui all'art.146 del Dlgs

n.42 del 2004, sono consentite solo previo Nulla Osta dell'Ente Parco, che ne verifica la conformità e la compatibilità con le previsioni e le prescrizioni del Piano e del Regolamento, anche dando luogo, ove ricadano in aree SIC o ZPS, alle specifiche Valutazioni d'Incidenza.

14.2.- Ove si dovessero prospettare interventi od attività riconducibili tra quelli di cui agli allegati A e B del DPR 12.4.1996 (nonché agli allegati I e II alle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE), si darà preventivamente corso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria, nazionale e regionale. In tal caso le soglie quantitative fissate dalla suddetta disciplina sono da intendersi dimezzate per gli interventi ricadenti nel Parco.

Art.15.- Incentivi, indennizzi, compensazioni

15.1.- L'Ente Parco mediante il Regolamento del Parco individua e, per quanto possibile, disciplina gli incentivi per le attività e gli interventi individuati appunto come da incentivare, gli indennizzi e le compensazioni.

15.2.- L'Ente Parco, valutate le relative esigenze, definisce i beni da acquisire in proprietà, in locazione, in uso od in concessione per l'esercizio dei propri compiti di istituto e per l'attuazione del Piano ed approva il programma degli acquisti, curando il tempestivo esercizio del diritto di prelazione di cui al quinto ed al sesto comma dell'art.15 della legge n.394/1991, ogni qualvolta esso costituisca strumento necessario od opportuno per l'attuazione del Piano.

15.3.- L'Ente Parco esercita il diritto di espropriazione e di prelazione su trasferimenti per atto tra vivi a qualsiasi titolo della proprietà e dei diritti reali sugli immobili che ricadono in zona **A** e **B**; al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola in funzione della salvaguardia degli equilibri idrogeologici, vegetazionali e della protezione dell'ambiente, l'Ente Parco potrà subentrare, in via diretta o indiretta, per un periodo non superiore a 20 anni, nella conduzione delle terre di cui risulti accertata la mancata destinazione ad uso produttivo da almeno due annate agrarie corrispondendo un canone di affitto determinato ai sensi della legge 11.2.71 n.11 e ss. mm. Ed integrazioni. La notifica dell'avvio del relativo procedimento e di tutti i successivi atti, nell'ipotesi in cui non risulti possibile e/o risulti eccessivamente gravosa la comunicazione individuale, potrà essere effettuata ai proprietari anche mediante pubblicazione sul Bollettino regionale della Toscana. Alla scadenza del termine di conduzione il terreno rientrerà nella piena disponibilità del proprietario al quale non sarà richiesto alcun rimborso e/o indennizzo per le opere di miglioramento fondiario apportate al fondo di sua proprietà.

15.4.- L'Ente Parco esercita il diritto di espropriazione sugli immobili che ricadono in zona **C** al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola in funzione della salvaguardia degli equilibri idrogeologici, vegetazionali e della protezione dell'ambiente, l'Ente Parco potrà subentrare, in via diretta o indiretta, per un periodo non superiore a 20 anni, nella conduzione delle terre di cui risulti accertata la mancata destinazione ad uso produttivo da almeno due annate agrarie corrispondendo un canone di affitto determinato ai sensi della legge 11.2.71 n.11 e ss. mm. Ed integrazioni. La notifica dell'avvio del relativo procedimento e di tutti i successivi atti, nell'ipotesi in cui non risulti possibile e/o risulti eccessivamente gravosa la comunicazione individuale, potrà essere effettuata ai proprietari anche mediante pubblicazione sul Bollettino regionale della Toscana. Alla scadenza del termine di conduzione il terreno rientrerà nella piena disponibilità del proprietario al quale non sarà richiesto alcun rimborso e/o indennizzo per le opere di miglioramento fondiario apportate al fondo di sua proprietà.

TITOLO III - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE

Art.16.- Suddivisione del territorio in zone a diverso grado di protezione

16.1.- Ai sensi dell'art.12, 2° c., L.394, il territorio del Parco è suddiviso, in funzione del diverso grado di tutela e di protezione necessarie, nelle seguenti zone:

- zone A, di riserva integrale;
- zone B di riserva generale orientata;
- zone C, di protezione;
- zone D, di promozione economica e sociale, fra le quali si distinguono la zona DS individuata nel Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro e le zone De interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo.

Art.17.- Le Zone A, di riserva integrale

17.1.- Si tratta di ambiti nei quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale. In tali ambiti, data la presenza di elevati valori naturalistico-ambientali, al fine di garantire lo sviluppo degli habitat e delle comunità faunistiche di interesse nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità ecosistemica, le esigenze di protezione prevalgono su ogni altra esigenza. La fruizione di tali ambiti può avere carattere esclusivamente naturalistico (N); gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli conservativi (CO), essendo invece interdetti tutti gli interventi e le attività nonché gli usi e le attività che contrastino con il suddetto indirizzo conservativo e di limitata fruizione. Sono invece ammessi gli interventi RE, necessari al miglioramento della qualità ecosistemica ed al ripristino od al restauro delle testimonianze storiche in essi presenti. All'infuori di tali interventi restitutivi, sono in particolare esclusi interventi ed azioni che possano comportare:

- a. l'esecuzione di tagli boschivi
- b. ogni genere di scavo o di movimento di terreno;
- c. costruzione o l'installazione di manufatti di qualsiasi genere, comprese le recinzioni, che possano alterare lo stato dei luoghi.

17.2.- La regolamentazione delle modalità di accesso e fruizione delle aree sottoposte al regime del presente articolo è demandata, fino ad entrata in vigore del Regolamento del Parco, ad appositi atti deliberativi dell'Ente.

Art.18.- Le zone B, di riserva generale orientata

18.1.- Si tratta di ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui è necessario potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di protezione delle zone A. Gli usi e le attività sono quelli di tipo naturalistico (N) e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi scientifici e didattici, può avere anche carattere sportivo o ricreativo, limitatamente alle attività che non richiedono l'uso di mezzi meccanici a motore o di attrezzature fisse e che non comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto o trasformazioni d'uso infrastrutturali o edilizie o modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli. Sono ammesse le attività agricole tradizionali (A) e di pascolo che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e dei paesaggi esistenti, nonché le azioni di governo del bosco ad esclusivi fini protettivi, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale delle aree protette. Gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli conservativi (CO), che possono essere accompagnati da interventi manutentivi e di riqualificazione (MA e RQ) della funzionalità ecologica, anche con il controllo delle specie alloctone o sovrabbondanti. Sono ammessi pure gli interventi e le azioni di

manutenzione e di restituzione (MA e RE) sul paesaggio e sulle forme di utilizzazione agro-silvo-pastorale tradizionale. Sono invece esclusi gli interventi edilizi che eccedano quanto previsto dai commi successivi e gli interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali o per la difesa del suolo e gli interventi connessi alle attività e servizi dell'Ente Parco.

18.2.- Sono in particolare vietati i seguenti interventi e azioni:

- a. l'esecuzione di tagli boschivi, di alberature, siepi e filari, se non per le operazioni necessarie per il governo del bosco nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale delle aree protette;
- b. i movimenti di terreno ed ogni intervento idoneo a modificare il regime delle acque o le sistemazioni tradizionali a terrazzi, salvo quando finalizzati al recupero ambientale di cave dismesse (senza finalità estrattive) ed altre aree degradate, al mantenimento delle attività agro-pastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili (senza nuovi acquedotti) ed alla difesa idrogeologica;
- c. la trasformazione di incolti in aree coltivate, nelle zone di rilevante funzione ecologica per la tutela dell'avifauna se non per favorire circoscritti interventi di ripristino di paesaggi agrari menomati;
- d. nelle aree incendiate, le modificazioni d'uso dei suoli, ivi compresi gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificamente previsti dall'Ente Parco;
- e. l'apertura di nuove strade, salvo il recupero e il riutilizzo della viabilità storica per la fruizione pubblica del territorio e per il raggiungimento degli edifici esistenti, di larghezza non superiore a ml 3, con esclusione di ogni pavimentazione impermeabilizzante e purché compatibile con la salvaguardia delle risorse faunistiche e vegetazionali esistenti nonché con la tutela del paesaggio;
- f. la realizzazione di nuove infrastrutture, fatti salvi gli interventi di modesta entità, quali piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche a servizio delle attività ammesse in zona;
- g. nuove edificazioni e cambi di destinazione d'uso per utilizzazioni extra-agricole, con le sole eccezioni di cui al comma 18.3;
- h. l'apertura di cave e miniere;
- i. la costruzione di recinzioni, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli impianti tecnologici, purché realizzate in siepi miste o formazioni arbustive spinose o in pietra locale a secco o in legno locale secondo le tipologie tradizionali, coerentemente inserite nella trama parcellare, e tali da non modificare o ostacolare lo scorrimento delle acque e la fruizione libera dei sentieri; se in rete metallica, esclusivamente per la protezione dei fondi dai danni degli ungulati e della fauna selvatica;
- j. l'introduzione, la detenzione, il trasporto e porto da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, con le ulteriori specificazioni eventualmente recate dal Regolamento o da appositi atti deliberativi;
- k. l'installazione di serre fisse.

18.3. Per il patrimonio edilizio con usi extragricoli in atto alla data di adozione del piano, la cui esistenza in data antecedente il 1 settembre 1967 sia comprovata da idonea documentazione, sono ammessi per gli edifici ad uso abitativo interventi fino alla manutenzione straordinaria; nei casi di comprovata residenza nello stabile da parte di proprietari o affittuari alla data di adozione del Piano è ammessa la ristrutturazione con limitati incrementi strettamente necessari ai soli fini del rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti; per gli edifici con usi turistico-ricettivi o di ristorazione in atto, comprovati da licenza alla data di adozione del Piano, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza aumento della ricettività, con eventuali modesti ampliamenti strettamente necessari ai soli fini del rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti.

Per il patrimonio edilizio agricolo esistente sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia e cambio di funzione degli immobili ai soli fini dello sviluppo e della qualificazione delle attività agro-silvo-pastorali e del turismo rurale. E' ammessa l'installazione, nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti, di piccoli impianti per la produzione d'energia alternativa, che non determinino apprezzabili impatti paesistici o ambientali.

18.4.- Ai fini del miglioramento dell'accessibilità pedonale e della fruizione naturalistica sono consentiti la manutenzione e il miglioramento della rete di percorrenze esistenti e l'eventuale riapertura di sentieri storici preesistenti, nonché gli interventi legati al risanamento, alla tutela e allo sviluppo del patrimonio boschivo, con le modalità di cui agli articoli successivi e con riferimento ai programmi di cui all'art. 13.

Art.19.- Le zone C, di protezione

19.1.- Le zone C, di protezione, sono ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, di produzione agricola od a particolari modelli insediativi o da forme significative di presidio ambientale. Gli usi e le attività compatibili sono quelli coerenti con le finalità di manutenzione, di ripristino e di riqualificazione delle attività agricole e forestali, degli elementi e dei segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, di conservazione della biodiversità e delle componenti naturali in esse presenti. Sono ammessi, oltre agli usi e alle attività di carattere naturalistico (N), gli usi e le attività agro-silvo-pastorali (A) e quelli relativi alla funzione insediativa (UA) presente. Gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli di manutenzione e di riqualificazione (MA, RQ) del territorio agricolo e del patrimonio edilizio, di restituzione delle aree degradate (RE) e di conservazione (CO) delle risorse naturali. Compatibilmente con le finalità ed i limiti suddetti, sono ammessi gli interventi e le azioni volti a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale che richiedano, al più, modeste modificazioni del suolo ed opere edilizie non eccedenti quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

19.2.- Sono in particolare vietati gli interventi e le azioni di cui all'art.18.2, ai punti a,b,d,e,f,g,h,i,j,k, salvo che riguardino interventi a destinazione esclusivamente agricola o forestale, nell'ambito di progetti e programmi previsti dall'Ente Parco per la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali, con eventuali limitati interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti comprovati da effettive esigenze e che comunque non contrastino con le altre disposizioni delle presenti Norme.

19.3.- Per il patrimonio edilizio la cui esistenza comprovata da idonea documentazione risulti anteriore al 1 settembre 1967, sono ammessi interventi di recupero con eventuali ampliamenti (effettuabili una sola volta) di non oltre il 10% della superficie utile e dei volumi. Sono ammessi interventi a strutture ed edifici di servizio alle attività dell'Ente fino alla ristrutturazione, con eventuali ampliamenti per adeguamenti funzionali e miglioramento delle condizioni di sicurezza.

19.4.- Il mutamento della destinazione d'uso degli immobili non abitativi e non più utilizzati, da almeno 10 anni, per le attività agroforestali, ove il mutamento stesso sia volto a consentire il riuso per attività agrituristiche, artigianali per produzioni locali tipiche, o di servizio alle attività dell'Ente Parco, è consentito solo a condizione che non vengano aumentati il numero delle unità immobiliari esistenti e i carichi urbanistici e che sia assicurato il rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche dell'ambiente circostante, escludendo comunque modificazioni significative al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali. Il mutamento di destinazione deve essere oggetto di specifica convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari, che vincoli il proprietario a limitare, per

almeno venti anni, l'utilizzazione delle strutture interessate alla destinazione indicata nell'atto di assenso, convenendo che l'eventuale inottemperanza sia sanzionata alla stregua delle opere edilizie realizzate senza titolo.

19.5.- La costruzione di nuovi edifici è ammessa solo in funzione degli usi agricoli e agrituristici e delle abitazioni rurali e servizi connessi, nel rispetto del Regolamento, alle seguenti condizioni:

- a. ciascun edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti, con esclusione di apertura di nuove strade;
- b. deve essere dimostrata l'impossibilità di soddisfare, con l'uso od il recupero dei manufatti esistenti, le documentate esigenze che motivano l'intervento;
- c. eventuali ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale esistente o agli insediamenti rurali preesistenti;
- d. la necessità ai fini della conduzione aziendale agricola e/o delle esigenze abitative del proprietario o del conduttore deve essere documentata da specifico piano di sviluppo aziendale che riguardi l'insieme dei fondi e delle attività dell'azienda interessata;
- e. la stipula di una convenzione quale quella di cui al c. 19.4.
- f. l'Ente vigilerà con appositi controlli periodici che le convenzioni di cui alla lettera e) siano rispettate.

19.6.- Al fine di migliorare le condizioni economiche, abitative e lavorative degli imprenditori agricoli e delle loro famiglie, l'Ente Parco, anche mediante intese con le altre autorità competenti, favorisce gli interventi di recupero, di riqualificazione e di potenziamento del patrimonio edilizio rurale, anche per usi ed attività integrative strettamente connesse con le attività degli imprenditori stessi. In particolare, per l'edificazione nelle zone agricole, costituisce priorità ai fini delle misure di sostegno e di incentivazione previste da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, l'inserimento di tali interventi nei programmi aziendali di miglioramento agricolo-ambientale.

19.7.- Ai fini del miglioramento dell'accessibilità pedonale e della fruizione naturalistica sono consentiti la manutenzione e il miglioramento della rete di percorrenze esistenti e l'eventuale apertura di nuovi sentieri, nonché gli interventi legati al risanamento, alla tutela e allo sviluppo del patrimonio boschivo, con le modalità di cui agli articoli successivi e con riferimento ai programmi di cui all'art.13.

Art.20.- Le zone D, di promozione economica e sociale

20.1.- Le zone D, di promozione economica e sociale, sono ambiti che, pur profondamente modificati dai processi di antropizzazione, risultano parte integrante del Parco anche in quanto idonei ad ospitare attività e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco stesso ed allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le attività residenziali, artigianali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti. Gli usi e le attività compatibili, oltre a quelli consentiti in tutte le altre zone, sono quelli definiti urbani ed abitativi (UA) o specialistici (S); gli interventi e le azioni consentiti, oltre a quanto consentito nelle altre zone, sono quelli volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edilizio (RQ), alla restituzione dei beni di interesse storico-culturale (RE), alla trasformazione di aree edificate ed al loro riordino urbanistico ed edilizio (TR). Norme più specifiche sono definite, nei commi seguenti, per le diverse tipologie di aree ricomprese nelle zone D, nonché per le zone Ds - relative al Compendio Minerario - e per le zone De - relative al Progetto Sviluppo Ecoturismo di cui all'art. 13.2.

20.2.- In sede di formazione od adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in conformità col Piano del Parco possono essere apportate contenute rettifiche alla delimitazione delle zone D, per

meglio aderire alle condizioni effettive dei luoghi, alle previsioni urbanistiche dei suddetti strumenti ed alle prospettive attuative; tali modifiche non costituiscono variante del Piano del Parco ai sensi dell'art. 12 comma 6 della Legge 394/91.

20.3.- La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi nelle zone D è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, predisposti ed approvati nel rispetto delle esigenze di difesa del suolo e degli altri vincoli e limitazioni di cui al successivo titolo IV, nonché sulla base dei seguenti indirizzi:

- a.- favorire lo sviluppo e la riqualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e arricchisca le opportunità di fruizione del Parco;
- b.- favorire l'integrazione con il contesto ambientale e territoriale del Parco, controllandone l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la coerenza massima possibile tra l'assetto urbanistico e le funzioni insediabili -da un lato- e -dall'altro- gli spazi naturali ed il sistema dei beni storici e culturali;
- c.- eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative idonee a compromettere la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del Parco, nella sua integralità, e favorendo, invece, gli interventi per attrezzature ed i servizi di interesse del Parco che assicurino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia e la ricomposizione dei fronti urbani;
- d.- evitare o contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possano generare flussi di traffico od altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione;
- e.- indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la tutela dell'edificato storico o di pregio ambientale.

20.4.- Nei centri storici e nelle aree urbane consolidate ricomprese in zone D gli interventi e le azioni dovranno essere rivolti a riqualificare l'edificato urbano, con particolare attenzione per:

- a.- la qualificazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche, favorendo la riagggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli storicamente consolidati), delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le reti fruibili del Parco;
- b.- il riordino delle parti di recente espansione e la valorizzazione, nelle parti di eventuale ulteriore espansione previste dagli strumenti urbanistici, delle trame insediative delle parti di più antica formazione, dei segni storici esistenti sul territorio e dei fattori morfologici caratterizzanti;
- c.- la riqualificazione e la ricomposizione dei margini urbani particolarmente degradati o non coerenti, con la formazione di cortine alberate o con la ricostituzione di fronti edilizi e anche con interventi di ricucitura;
- d.- la conservazione e tutela dei tessuti storici e degli edifici di valore storico-architettonico e testimoniale, con particolare riguardo per i beni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 22/01/04).

20.5.- Nelle aree edificate a bassa densità ricomprese in zone D, caratterizzate da insediamenti diffusi di frangia dei centri urbani, con la perdurante significativa presenza di componenti agricole e di ampie aree libere vanno realizzate:

- a.- la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del sistema dell'accessibilità e della sosta, diversificando i percorsi e le modalità di percorrenza in funzione delle mete turistiche di maggiore frequentazione;
- b.- la riqualificazione delle aree di recente edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, evitando sostanziali aumenti dei carichi urbanistici e riducendo al minimo il consumo del suolo agricolo;

- c.- il mantenimento delle aree agricole interstiziali, limitando al minimo l'ulteriore consumo del suolo;
- d.- la qualificazione e la realizzazione delle attrezzature per lo sport e la ricreazione, anche in funzione del recupero delle aree degradate o destrutturate e con particolare attenzione alla formazione di sistemi del verde mirati anche al recupero ed alla protezione di componenti naturali eventualmente presenti nonché alla salvaguardia ed al recupero delle trame agricole esistenti.

20.6.- Nelle zone D, oltre agli interventi di recupero e ristrutturazione di cui all'art. 19.3, sono consentiti gli interventi di ampliamento e nuova edificazione previsti dagli strumenti urbanistici comunali coerenti con gli indirizzi di cui al comma 20.3.

20.7.- Nella zona Ds, individuata nel Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro, in assenza del progetto di valorizzazione di cui all'art. 13.3 sono ammessi sugli immobili esistenti i seguenti interventi:

- demolizione delle strutture precarie di nullo valore storico-testimoniale e di archeologia industriale;
- rimessa a ripristino e interventi tesi alla conservazione delle strutture di valore storico-testimoniale e archeologia industriale; manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia per gli edifici di servizio necessaria alla valorizzazione delle attività del Parco.

20.8.- Nelle zone De, interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo di cui all'art. 13.2, gli interventi previsti, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 20.3., sono definiti dal suddetto Progetto, con specifico riferimento alle singole strutture ricettive esistenti, distintamente individuate nelle tavole di Piano, ivi comprese quelle esterne al Parco la cui area di pertinenza funzionale ricada nelle zone De. In carenza del suddetto Progetto sono consentiti sulle strutture esistenti interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia, senza aumenti di ricettività e di volume.

Art.21.- Aree contigue

21.1.- L'Ente Parco, in considerazione delle caratteristiche delle perimetrazioni delle aree del Parco e dei riflessi che esse determinano sulla tutela e valorizzazione delle risorse del Parco stesso, promuove le iniziative e gli accordi opportuni per l'istituzione e la disciplina delle aree contigue da parte della Regione Toscana, secondo gli indirizzi di seguito proposti. Le indicazioni del Piano ed in particolare della tav. b3, riferite alle norme di cui al Tit. IV, riguardanti aree esterne al Parco, hanno valore di semplice proposta, in ordine al conseguimento delle intese inter-istituzionali previste dall'art. 32 L.394/1991.

21.2.- Nelle aree contigue, gli strumenti urbanistici, territoriali e paesistici, e le eventuali misure specifiche di competenza della Regione, degli Enti Locali e dell'Ente Parco debbono tener conto degli obiettivi indicati dal successivo Titolo IV e debbono, in particolare, essere volti a:

- a.- assicurare la conservazione e la funzionalità strutturale ed ecosistemica delle risorse del Parco e dell'area contigua e migliorare la fruibilità e il godimento del Parco stesso da parte del pubblico nonché le attività agro-silvo-patorali compatibili con le finalità del Parco;
- b.- disciplinare l'esercizio della caccia, riservandola ai residenti dei Comuni del Parco;
- c.- evitare e, nei casi di attività esistente o necessaria per interventi di enti pubblici, disciplinare l'attività estrattiva e quella idonea ad incidere sui fondali marini; disciplinare l'utilizzazione di tutte le risorse non rinnovabili, limitandola a tutela dell'ambiente e dei valori del Parco, promuovendo il recupero ambientale delle aree dismesse;
- d.- evitare e, comunque, disciplinare, limitandole, le altre attività suscettibili di interferire con il funzionamento strutturale ed ecosistemico del Parco e dell'area contigua;

e.- regolamentare, coordinare e monitorare i carichi antropici sulla fascia costiera, al fine di migliorare l'accessibilità e la qualità ambientale per residenti e visitatori, di qualificare il sistema dei servizi alla balneazione e l'uso dei campi-boa, di migliorare i punti di ormeggio e le strutture ad esse collegate, di collegare il sistema di fruizione delle spiagge con il sistema dei percorsi escursionistici, di rivitalizzare le aree del paesaggio rurale degradato.

21.3.- Nelle aree contigue, ai sensi dell'art.32 L.394/1991, la disciplina posta in essere dai soggetti istituzionali competenti assoggetta all'autorizzazione dell'Ente Parco, gli interventi e le azioni suscettibili di pregiudicare la conservazione delle risorse e dei valori del Parco, con particolare riguardo per:

- a.- apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo ed ampliamento di quelle esistenti; in sede di applicazione di tale divieto, non è considerata attività di discarica il deposito di materiale inerte vagliato, anche se proveniente da risulta, per il recupero ambientale di cave dimesse o abbandonate;
- b.- apertura di nuove attività estrattive ed ampliamento di cave o miniere esistenti, salvo quanto disposto dagli specifici piani regionali;
- c.- derivazione di acque da corpi idrici il cui bacino idrografico ricada, anche solo parzialmente, nel territorio del Parco o delle aree contigue.

21.4.- Ai sensi dell'art. 32 L.394/1991, nelle aree contigue i soggetti istituzionali competenti adottano misure volte ad evitare:

- a.- l'immissione di specie faunistiche o floristiche estranee alle zoocenosi e alle fitocenosi autoctone, comprese quelle interessate dai piani di cui all'art. 4 della Direttiva .99/105/CE, nonché l'introduzione di piante appartenenti a specie autoctone, ma geneticamente modificate nonché di parti di esse come elencate nell'art. 2 della medesima direttiva;
- b.- la coltivazione di piante geneticamente modificate o l'introduzione di semi e parti di pianta che possano potenzialmente riprodursi.

TITOLO IV - VINCOLI, INDIRIZZI E CRITERI PARTICOLARI

CAPO I - TUTELA ED USO DELLE RISORSE

Art.22- Tutela e valorizzazione delle aree marine

22.1.- In attesa dell'istituzione dell'area marina protetta, il Piano identifica nella tav. B3 gli ambiti delle aree marine tutelate dal DPR 22.7.1996 e dal DMA 19.12.1997 per le quali sono confermate in via transitoria le attuali norme di salvaguardia, integrate dalle seguenti.

22.2.- Il Piano individua le zone marine "cuscinetto" (ai sensi del Protocollo di Ginevra, rat. Con. L.127/1985) atte a stabilire un "ponte" di saldatura con il Parco Marino della Corsica settentrionale, da espandere intorno alla già costituita Riserva Naturale di Finocchiarala, ai fini di istituire un Parco Marino transfrontaliero franco-italiano, nonché a favorire l'integrazione dell'Arcipelago Toscano nel "Santuario dei Cetacei", la grande zona protetta che include buona parte del Mar Ligure, Mare di Corsica e Tirreno settentrionale. Al fine di proteggere i Cetacei, gli Stati membri di questo accordo (Italia, Francia, Principato di Monaco) si impegnano a: **a)** ridurre l'inquinamento chimico ed organico che viene dai fiumi che sfociano in mare, dagli idrocarburi e da altre sostanze trattate nei porti; tutte le minacce ai cetacei; **b)** regolamentare la rumorosità e la velocità di tutti i tipi di natanti; **c)** limitare e, in certe circostanze, vietare le gare di off shore; **d)** regolamentare i nuovi tipi di pesca; **e)** regolamentare le operazioni di whale-watching. Le aree cuscinetto, da definirsi d'intesa

con le competenti autorità, includono altresì le aree di mare che attualmente non ricadono nella competenza dell'Ente Parco attorno alle isole di Giannutri, Capraia, Gorgona, Giglio e Elba.

22.3.- Il Piano individua nella tav. B3 gli ambiti marini di elevato valore naturalistico-ambientale, in cui occorre garantire la tutela e lo sviluppo degli habitat e delle comunità faunistiche di interesse nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità ecosistemica ed in cui le esigenze di protezione della qualità delle acque, dei fondali, della flora e della fauna prevalgono su ogni altra esigenza; l'ambiente naturale deve essere conservato nella sua integrità attuale e potenziale. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale (N); gli interventi consentiti e necessari sono quelli conservativi (CO).

22.4.- Negli ambiti di cui all'art. 22.1., sono esclusi tutti gli interventi e le azioni nonché gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi di cui al precedente punto, ferme restando le più specifiche disposizioni del Regolamento. In particolare sono vietate:

- a.- la pesca sportiva e professionale, con qualunque mezzo esercitata;
- b.- l'immersione con apparecchi autorespiratori, salvo le immersioni autorizzate dall'Ente Parco per finalità di ricerca scientifica ed archeologica e per attività cine-fotografica;
- c.- l'alterazione, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché l'immissione di rifiuti e di sostanze tossiche o, comunque, inquinanti;
- d.- la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto disposto dall'Ente Parco per i soli residenti e per i proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona e Giannutri muniti di autorizzazione dell'Ente Parco e/o per motivi di servizio.

22.5.- Il Piano individua nella tav. B3 gli ambiti marini di pregio naturalistico, in cui è necessario potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di collegamento e di protezione delle aree di cui all'art. 22.1. Gli usi e le attività compatibili sono quelli di carattere naturalistico (N) e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere anche carattere sportivo o ricreativo, sempreché non comporti apprezzabili interferenze sui fondali, sulle biocenosi marine, sulle specie vegetali o animali, sulla qualità delle acque. Gli interventi consentiti e necessari sono quelli conservativi (CO) che possono essere accompagnati da interventi manutentivi (MA e RQ) della funzionalità ecologica anche con il controllo delle specie aliene. Sono anche ammessi interventi di manutenzione e restituzione (MA e RE) sul paesaggio e sulle forme di utilizzazione tradizionale (pesca).

22.6.- Negli ambiti di cui all'art.22.3, sono in ogni caso esclusi interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari (debitamente disposti dalle competenti autorità ed autorizzati dall'Ente Parco) per il mantenimento delle attività di pesca già in atto o di difesa del suolo e dei fondali. E' ammessa -con le eventuali limitazioni disposte dall'Ente Parco- la pesca tradizionale (A) ad opera dei soli residenti nonché per i proprietari di abitazioni poste nelle isole di Capraia, Gorgona, Giannutri, muniti di autorizzazione dell'Ente Parco. Ai soli residenti nel Comune di Capraia Isola è permessa la pesca professionale esercitata con le nasse e con il palamito, con un numero di ami non superiore ai 250, con la lenza e con il bolentino, previa autorizzazione dell'Ente Parco; ai soli pescatori professionisti residenti nel Comune di Capraia Isola è consentita la pesca con tre reti tramaglio di 350 metri cadauna, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco; ai soli cittadini residenti e proprietari di abitazioni nel Comune di Capraia Isola è consentita altresì la pesca sportiva con lenza, bolentino e con il palamito, con un numero di ami non superiore ai 70, previa autorizzazione dell'Ente Parco. Le norme relative agli strumenti da impiegare per la pesca professionale possono essere riviste dall'Ente Parco. Compatibilmente con le finalità di tutela sopra enunciate, sono ammessi interventi necessari per migliorare la fruibilità turistica, ricreativa,

sportiva, didattica e culturale che richiedano, al più, modeste modificazioni dell'ambiente (itinerari subacquei fissi, campi boe di ormeggio).

22.7.- Negli ambiti di cui all'art. 22.3, sono comunque vietati:

- a.- la pesca subacquea e la pesca a strascico;
- b.- l'introduzione in ambiente naturale, in particolare se non recintato, di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;
- c.- l'alterazione, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché l'immissione di rifiuti e di sostanze tossiche o, comunque, inquinanti;
- d.- l'accesso e l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini, individuate e segnalate a cura dell'Ente Parco;
- e.- l'introduzione, da parte di privati, di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura.

Art.23.- Tutela del patrimonio naturale

23.1.- La gestione naturalistica è progettata ed attuata tenendo conto delle esigenze dei diversi campi di azione (vegetazionale, faunistico, geologico ecc.), assicurando un'azione integrata ed attribuendo agli interventi specifiche priorità. Il piano di gestione ordina e coordina le azioni sulle risorse naturali anche al fine di stabilire e mantenere relazioni equilibrate tra di esse.

Il Piano definisce orientamenti gestionali specifici per alcune aree individuate nella tav. B3 come segue:

- aree di non intervento, in cui le dinamiche naturali devono essere preservate senza necessità di intervenire;
- aree di conservazione in cui le azioni debbono essere rivolte essenzialmente alla conservazione delle emergenze floristiche, vegetazionali e paesistiche esistenti;
- aree di riqualificazione, in cui le azioni devono mirare a ricostruire forme di vegetazione più evoluta;
- aree di recupero, in cui le azioni devono mirare a ricostruire ecosistemi pregressi, oggi in grave pericolo o ormai persi.

23.2.- L'azione dell'Ente Parco ed il piano di gestione debbono attenersi ai seguenti criteri e principi generali, da applicare in attuazione del Piano:

- assicurare la conoscenza completa e aggiornata delle specie e delle comunità presenti nonché delle potenzialità e delle vocazioni del territorio rispetto a queste;
- restaurare le condizioni di naturalità ed assicurare l'incremento delle popolazioni minacciate o numericamente ridotte;
- permettere la fruizione e lo svolgimento di attività educative e divulgative, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse;
- censire e recuperare le componenti autoctone della fauna acquatica;
- conservare le singolarità geologiche, i valori scenici e panoramici;
- valorizzare e tutelare il patrimonio geologico, mineralogico e petrografico, specialmente dei siti di interesse *chiave* per la lettura della storia geologica evolutiva dell'Arcipelago;
- recuperare ed individuare modalità di gestione delle aree minerarie dismesse e delle aree estrattive ancora attive all'interno del Parco;
- promuovere l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale, con particolare riferimento all'energia solare;
- recuperare l'attività agricola collinare, in particolare vitivinicola di tradizione elbana, l'attività forestale e le sistemazioni idrogeologiche sui versanti e negli alvei fluviali;
- difendere e ricostruire gli equilibri idraulici ed idrogeologici;

- proteggere le risorse idriche dal degrado quantitativo e qualitativo individuando aree di protezione delle zone di ricarica degli acquiferi e fasce di rispetto intorno alle principali sorgenti/captazioni;
- coadiuvare le Province, le Comunità Montane ed i Comuni del Parco nelle attività di previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici;
- aumentare, ove possibile, la superficie della vegetazione naturale spontanea;
- perseguire un incremento generale della fitomassa e delle strutture forestali per aumentare qualitativamente e quantitativamente le risorse trofiche degli ecosistemi e differenziare le catene alimentari;
- conservare la fitodiversità floristica (tassonomica e genetica) ed ecologica (vegetazionale e paesaggistica);
- proteggere in modo integrale tutte le zone umide;
- raccordare le iniziative nel territorio del Parco con le politiche e le azioni che investono le stesse risorse nelle aree contigue e nell'area vasta.

23.3.- La tutela ed il potenziamento delle risorse biologiche e genetiche, della biodiversità, degli habitat e del patrimonio naturale costituiscono obiettivo primario dell'Ente Parco; con particolare attenzione per la conservazione e il ripristino di ecosistemi delicati. A tal fine sono da prevedere ed attuare tutte le misure idonee ad aumentare la conoscenza dell'ambiente, la diversità delle specie, la diversità degli habitat e la diversità genetica. Oltre alla ricerca, vanno incentivati i programmi di monitoraggio. Sono inoltre da promuovere e da incentivare i programmi di protezione di specie rare o minacciate, e quelli di controllo o di riduzione, in densità e distribuzione, di popolamenti di specie alloctone.

23.4.- Le emergenze geomorfologiche, quali geotopi, fasce dunali, grotte e cavità sotterranee sono da considerarsi a tutti gli effetti come riserve integrali di cui alla lettera a) dell'art.12 della L.394/91; è vietato qualsiasi intervento che non sia rivolto alla conservazione delle caratteristiche geologiche ed ambientali.

23.5.- I corsi d'acqua comprendono gli elementi territoriali interessati dalle dinamiche dei corpi idrici e le relative fasce di rispetto; sulla base degli interventi previsti nelle successive discipline di zona e nel rispetto dell'art.31, sono ammessi tutti gli interventi di sistemazione ambientale ovvero quegli interventi che non determinino alterazioni al regime idraulico, idrogeologico e naturalistico del corso d'acqua.

23.6.- Alle emergenze naturalistico-ambientali come individuate nell'elaborato di cui al precedente art.3 potranno essere aggiunti ulteriori elementi sulla base dell'approfondimento del quadro delle conoscenze, senza che ciò comporti modifica al piano ai sensi del comma 6 dell'art.12 della L.394/'91.

23.7.- Il Piano individua nella Tav. B3, i geotopi per i quali vale una specifica tutela indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- valorizzazione del patrimonio geologico, mineralogico e petrografico mediante attività divulgativa ed informativa, con il potenziamento della rete sentieristica;
- salvaguardia dei siti con caratteristiche fisiche, geologiche e geomorfologiche di rilevante valore naturalistico e ambientale, nonché dei siti di interesse per la storia geologica evolutiva dell'Arcipelago, anche con il riconoscimento di geotopi da sottoporre a speciali misure di protezione/salvaguardia;
- tutela dell'integrità geomorfologica dei siti a basso grado di antropizzazione.

23.8- Nelle more di formazione dei piani e programmi specifici, ai fini della tutela e conservazione del SIR, vale la disciplina di cui alla LR. 56/2000, con le ulteriori specificazioni delle presenti norme.

Art.24.- Difesa del suolo e delle risorse primarie

24.1.- La tutela geoambientale è indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- gestione sostenibile e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche per la mitigazione dei fenomeni di sovrasfruttamento (recupero delle perdite dalla rete acquedottistica, uso di acqua non potabile per le attività portuali, stoccaggio di surplus idrici nei mesi piovosi);
- limitazioni all'emungimento dalle falde idriche delle pianure costiere per mitigare il fenomeno di salinizzazione degli acquiferi costieri;
- Individuazione e protezione delle aree di ricarica delle falde, intorno alle principali sorgenti naturali ed alle captazioni per la protezione dai fenomeni di inquinamento;
- incentivazione della "metanizzazione" delle isole e dell'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale, con particolare riferimento all'energia solare ed eolica;
- incentivazione del recupero dell'attività agricola collinare nonché dell'attività forestale e sistemazione idrogeologica dei versanti e degli alvei fluviali.

24.2.- L'azione di recupero ambientale delle aree estrattive è indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- recupero ambientale e paesaggistico delle aree minerarie dismesse e adozione di misure di mitigazione e controllo;
- controllo delle attività estrattive ancora in atto e loro integrazione ambientale-paesaggistica;
- valorizzazione del patrimonio geominerario nelle aree minerarie dismesse mediante lo sviluppo di parchi minerari tematici ed il potenziamento della rete sentieristica.

24.3.- L'azione di difesa e di ricostituzione degli equilibri idraulici/idrogeologici è volta al perseguimento delle seguenti finalità:

- applicazione di tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico per la stabilizzazione delle aree franose, il controllo del processo erosivo sui versanti ed il ripascimento delle spiagge;
- applicazione di tecniche di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, Aree Umide interne e costiere, fasce di pertinenza fluviale riduzione del rischio idraulico per elementi antropici ubicati all'interno di tale fasce;
- applicazione di tecniche di bioingegneria e a basso impatto ambientale per la messa in sicurezza dei tratti di costa alta e delimitazione della fascia di rispetto alla base delle falesie instabili;
- controllo e mitigazione dei rischi idrogeologici, con particolare attenzione alla protezione dei beni ambientali e paesaggistici ed alle condizioni di sicurezza della viabilità di accesso al Parco, della sentieristica, delle strutture ricettive (campeggi, residences, etc.) e dei punti di stazionamento dei visitatori;
- previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici, con particolare riferimento alla predisposizione di piani di emergenza anche a carattere speditivo sulla base dell'interazione con le Province, la Comunità Montana ed i Comuni del Parco;
- protezione delle zone Umide costiere, delle aree dunali e retrodunali nelle coste sabbiose mediante la diminuzione dei livelli di utilizzo e delle pressioni antropiche;
- controllo delle acque superficiali e profonde mediante: censimento dei prelievi idrici e monitoraggio delle falde, soprattutto per le pianure costiere dell'Isola d'Elba nelle quali si può innescare il fenomeno di richiamo di acqua salmastra; censimento e monitoraggio delle sorgenti esteso a tutte le sorgenti delle isole; monitoraggio delle acque superficiali, in specie dell'Isola

d'Elba, alle pendici del Monte Capanne, in presenza di corsi d'acqua con portate relativamente significative per un elevato numero di giorni all'anno.

24.4.- Ferme restando le competenze dell'Autorità di Bacino, gli atti e le procedure di cui all'art.25 della legge n.36/1994 e successive modificazioni, la tutela delle acque sotterranee e superficiali va perseguita riducendo allo stretto necessario le captazioni ed adeguando azioni ed interventi alle seguenti misure e prescrizioni:

- a.- la fascia di protezione degli acquiferi a porosità primaria, interna al perimetro del Parco, è soggetta a tutela assoluta. In particolare: dev'essere impedita la perforazione di nuovi pozzi ed attuata la progressiva chiusura di quelli eventualmente esistenti in una fascia costiera di profondità non inferiore a 500 m, misurata dalla linea di costa, in corrispondenza degli acquiferi permeabili per porosità primaria delle piccole pianure costiere. Per i pozzi esistenti all'interno della suddetta fascia di protezione e ricadenti nel perimetro del Parco, la relativa chiusura sarà graduata nel tempo in considerazione della condizione qualitativa della risorsa idrica sfruttata, della natura dell'utilizzo della risorsa e della possibilità di sostituire la risorsa prelevata con fonti alternative. Nella condizione di esercizio transitorio, è imposto il monitoraggio del pozzo secondo le norme C.N.R. - G.N.D.C.I.;
- b.- la fascia di protezione degli acquiferi a porosità primaria esterna al perimetro del Parco è soggetta alle limitazioni degli emungimenti proposte dall'Ente Parco e recepite dall'Autorità di Bacino. Ove sia rilevata un'incidenza diretta di tali emungimenti sull'ambiente del Parco, per le suddette fasce viene proposta la medesima disciplina prevista dalla precedente lettera a;
- c.- per gli acquiferi a porosità primaria non ricadenti nelle fasce costiere di tutela assoluta, viene fissata, di concerto tra l'Ente Parco e l'Autorità di Bacino, la soglia di prelievo oltre la quale verrà imposta la *protezione dinamica*, definendo i punti di campionamento e le modalità di utilizzazione degli stessi. Ove sia accertato uno sfruttamento eccedente le potenzialità dell'acquifero, l'Ente Parco concerta con l'Autorità di Bacino l'imposizione di riduzioni dell'entità dei prelievi secondo criteri prestabiliti in considerazione delle priorità d'uso e dell'entità degli emungimenti in atto;
- d.- per acquiferi a porosità secondaria, l'Ente Parco esercita controlli tenendo conto di quanto segue:
 - d.1.-la perforazione di nuovi pozzi è limitata alle utenze pubbliche; per esse è obbligatoria la protezione dinamica. Per i pozzi esistenti deve essere presentata circostanziata relazione tecnica a firma di professionista abilitato attestante l' idoneità dei manufatti e degli impianti ad escludere potenziali inquinamenti; ove manufatti ed impianti non risultino idonei ad assicurare la protezione della risorsa, è assegnato all'utente interessato un termine perentorio per ripristinare le condizioni di sicurezza; in caso di pozzi in disuso, il termine è assegnato per sigillare il pozzo.
 - d.2.-l'Ente Parco si attiva presso la competente Autorità per far limitare o, se del caso, per far revocare l'autorizzazione al prelievo della risorsa, qualora in fase di censimento venga verificato che le captazioni di singole sorgenti (o di loro gruppi) siano incompatibili con le condizioni ambientali e la salvaguardia di particolari emergenze naturalistiche;
- e.- nei bacini idrografici di controllo delle captazioni di acque superficiali all'interno dell'area del Parco, sono poste limitazioni alle derivazioni e attingimenti da corsi d'acqua. Quanti propongano interventi di captazione, sia per derivazione che per attingimento, debbono produrre relazione tecnica volta a quantificare il *minimo vitale* (Q_v) per tutto il sistema idrografico a valle della sezione d'intercettazione ed a comprovare che le portate residue sono adeguate alle esigenze dell'ecosistema, detratte le risorse idriche oggetto di prelievo; lo studio a dimostrazione della sussistenza della portata Q_v di minimo vitale dovrà essere svolto avendo a riferimento la perimetrazione individuata nella cartografia che fa riferimento all'intero bacini idrografico;

f.- all'interno delle zone di riserva integrale non sono consentite captazioni di risorse idriche, salvo la facoltà dell'Ente Parco di autorizzare circoscritte captazioni della risorsa, per specifiche e documentate esigenze, altrimenti non soddisfacibili.

24.5.- La conservazione e la valorizzazione della qualità dell'ambiente marino, è attuata con azioni ed interventi di difesa del mare e delle relative risorse primarie con particolare attenzione la linea di costa, le spiagge sabbiose, le falesie rocciose, le grotte emerse e sommerse, i fondali sabbiosi e rocciosi costieri, le acque costiere e del largo e le specie vegetali ed animali che qui compiono in parte o tutto il loro ciclo biologico. La protezione e l'incremento delle risorse biologiche, è da attuarsi anche con le misure di regolamentazione delle attività, soprattutto di pesca, previste nel Regolamento del Parco.

Per le zone del sistema costiero che presentano condizioni di degrado o di sottodotazione di servizi e infrastrutture, ovvero quelle parti di litorale interessate da fenomeni di dissesto e da processi di erosione in atto e quelle parti di litorale che necessitano di riqualificazione ambientale, migliore dotazione di servizi per il turismo balneare ed escursionistico, di attrezzature e servizi di accoglienza e di attrezzature per le tradizionali attività, anche a carattere ricreativo, sul mare, l'indirizzo è il recupero e la riqualificazione del litorale, da attuare esclusivamente attraverso "progetti di riqualificazione e valorizzazione ambientale" secondo quanto indicato al precedente art. 13.3.

In assenza dei progetti di cui al precedente comma sono ammessi gli interventi promossi dall'Ente Parco o proposti mediante intesa formale con l'Ente Parco, e tutti gli interventi necessari al consolidamento delle aree a rischio con tecnologie compatibili, interventi di ripascimento dei litorali sabbiosi soggetti ad erosione, interventi di manutenzione e di ripristino delle percorrenze pedonali preesistenti.

24.6.- La conservazione e la riqualificazione, dal punto di vista fisico-chimico, biologico e batteriologico, delle acque marine costituisce obiettivo primario dell'Ente Parco. Al riguardo debbono essere organizzate ed attuate forme appropriate di monitoraggio del grado di torbidità, della concentrazione di nutrienti, della presenza di metalli pesanti potenzialmente tossici, di inquinanti organici e di microrganismi patogeni, in ispecie in prossimità dei siti di scarico di acque reflue, dei porti, degli impianti di acquicoltura e debbono essere rafforzati, nei porti, i sistemi di raccolta dei rifiuti e delle acque di sentina o di scarico. Deve peraltro essere intrapresa, con le competenti autorità, un'azione volta ad allontanare le rotte di navigazione delle navi commerciali (petroliere, gassiere, ecc.) dalle acque del Parco (e, più in generale, dell'Arcipelago) al fine di evitare rischi di incidenti.

Art.25.- Riqualificazione ambientale e paesistica

25.1.- Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesistico e ambientale, l'Ente Parco promuove progetti di riqualificazione paesistico - ambientale anche in coerenza con gli *statuti dei luoghi* definiti negli strumenti urbanistici comunali. Il Piano individua anche ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) nella tav. B3, gli *ambiti di attenzione paesistica*, che, per la coerenza e la leggibilità delle strutture segniche e dei sistemi di relazioni visive, presentano una particolare significatività paesistica; per detti ambiti valgono gli obiettivi di qualità e gli indirizzi di cui al comma che segue, demandando ai PRG la precisazione localizzativa in base ad apposite indagini documentarie nonché la definizione di specifiche norme di intervento e di tutela.

25.2.- In via generale, in tali ambiti gli interventi e le azioni debbono tendere a:

a.- la conservazione dei paesaggi agrari di specifico interesse, con particolare attenzione per la manutenzione ed il recupero di componenti tipiche, quali le coltivazioni a terrazzo, le forme di

regimazione tradizionale delle acque, le architetture vegetali e le forme peculiari e stabili di coltivazioni arboree;

- b.- il mantenimento della varietà, della ricchezza e della riconoscibilità dei caratteri permanenti e delle regole morfogenetiche, escludendo nuove edificazioni, infrastrutture, recinzioni, trasformazioni radicali delle opere di sistemazione del terreno e della trama di fondo (parcellizzazione, terrazzamenti, reticoli degli scoli e dei cavi irrigui, piantate ed alberate, siepi, ecc.), del disegno delle masse boschive e dei caratteri strutturali, tipologici e morfologici degli insediamenti storici rurali;
- c.- la conservazione di rapporti visivi, dei fulcri di fruizione visiva, escludendo interventi edilizi e infrastrutturali di nuova costruzione e di ampliamento di strutture esistenti, nonché di ogni intervento, anche agroforestale, che modifichi significativamente l'aspetto visibile dei luoghi o il loro rapporto con le emergenze interessate;
- d.- la rimozione o la mitigazione dei fattori di detrazione visiva e di degrado.

25.3.- Il Piano individua nella tav. B3 le “aree di recupero ambientale” in cui gli interventi e le azioni da realizzare dovranno essere coordinati da un “*piano di recupero*”. L'Ente Parco promuove, in collaborazione con gli Enti locali e con i privati interessati, la formazione di *piani di recupero ambientale* orientati:

- a.- alla riqualificazione (RQ) ed alla restituzione (RE) degli equilibri ambientali alterati, favorendo l'integrazione delle aree degradate nel contesto ambientale e territoriale, eliminando i fattori di disturbo della fauna e delle biocenosi vulnerabili nonché favorendo il ripristino delle biocenosi naturali potenziali e la ricostruzione di fasce di connessione ecologica, anche con interventi di pulizia e l'eliminazione di strutture e di elementi inquinanti o che possano costituire barriera per l'evoluzione dei processi naturali, con particolare riferimento agli ambienti litoranei (cala Seregola, Vigneria, Topinetti ecc.) e ai versanti costieri (costa tra Rio Marina e Cavo, costa tra l'Innamorata e Polveraio);
- b.- al ripristino (RE) e consolidamento dei versanti instabili, secondo quanto specificato all'art.24, utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica, con rimodellamenti il più possibile contenuti e volti, quando fattibile, a ricostruire profili simili a quelli originari in funzione di un raccordo con il paesaggio circostante, o, negli altri casi, a ricostituire un nuovo 'paesaggio' comunque con pendenze o gradoni tali da assicurare le condizioni di sicurezza e di ripristino vegetazionale; al medesimo fine, vanno previsti e realizzati interventi ed azioni di regimazione delle acque superficiali, attraverso la pulizia e la sistemazione dei rivi e delle canalizzazione dei flussi, la stabilizzazione delle sponde degli alvei con detriti minerali e con modalità di intervento dirette al recupero naturale delle sponde nonché interventi di rinaturalizzazione mediante impianto di specie autoctone, avendo cura di non occultare i fronti di interesse mineralogico;
- c.- alla messa in sicurezza dei siti pericolosi e delle discariche, almeno con la predisposizione di eventuali barriere (da realizzare con strutture non impattanti, possibilmente vegetate ed integrate all'ambiente circostante), che impediscano l'accessibilità ad aree pericolose;
- d.- alla manutenzione (MA) del territorio agricolo con interventi anche riqualificativi (RQ) e di ripristino (RE) delle infrastrutture degradate e la ricostruzione dei paesaggi agrari preesistenti al recupero (RE) degli insediamenti meritevoli di conservazione od oggetto di specifica tutela, da destinare anche a funzioni di servizio per l'informazione, la formazione e l'orientamento dei visitatori delle aree del Parco. In particolare dovrà essere previsto il recupero delle strutture ex-industriali, considerando prioritaria la valorizzazione delle principali testimonianze di valore storico-documentario del sistema minerario, attraverso interventi idonei evitando la formazione di nuove infrastrutture che non siano dirette ad una razionalizzazione e messa in sicurezza di quelle esistenti.

25.4.- Ai fini della salvaguardia e della riqualificazione paesistica, il Piano individua i percorsi panoramici e i punti panoramici in cui vanno salvaguardati i sistemi di relazioni visive significative ponendo particolare attenzione alla:

- a.- conservazione dei rapporti visivi, dei fulcri di fruizione visiva, escludendo interventi (edilizi ed infrastrutturali od anche agro-forestali), che modificano significativamente la fruibilità del panorama sia in primo piano che nelle quinte di maggiore visibilità;
- b.- rimozione o mitigazione dei fattori di detrazione visiva o di degrado, con priorità per quelli in primo piano o nelle quinte di maggiore visibilità, anche attraverso l'eliminazione della vegetazione infestante e degli altri elementi di detrazione visiva sulle fasce laterali od attraverso la creazione di nuovi varchi mirati alla salvaguardia di specifiche visuali;
- c.- realizzazione di spazi di sosta e belvedere, attrezzati con la necessaria segnaletica e con pannelli informativi per la lettura, l'interpretazione e, quindi, la fruizione del paesaggio.

25.5.- Al fine della riqualificazione ambientale e paesistica, l'Ente Parco promuove interventi ed azioni tesi al recupero di tratti costieri soggetti a fenomeni di erosione e/o ad attività che hanno modificato il locale regime di circolazione delle acque, cominciando dalle aree dell'isola d'Elba soggette a danneggiamento in prossimità dei siti minerari, dove sono stati effettuati ripascimenti con materiali non idonei o soggetti ad erosione. Rientrano in questa prospettiva la restituzione dei siti danneggiati dagli ancoraggi o da attività di pesca illegalmente svolte nelle aree costiere.

Art.26.- Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

26.1.- Il Piano individua e disciplina le aree e gli elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico, sia in terraferma che a mare, prevedendone la segnalazione, il recupero, il riuso e la valorizzazione in forme appropriate in relazione alle diverse tipologie (quali siti archeologici, centri storici, beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario). Fermo restando quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), gli interventi sulle aree e gli elementi suddetti sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi di cui ai seguenti punti.

26.2.- In sede di formazione o di variante dei piani regolatori generali comunali ed in coerenza con gli *statuti dei luoghi* da essi definiti, i Comuni provvedono al censimento integrale e puntuale delle aree e degli elementi di cui al presente articolo, all'eventuale integrazione delle individuazioni operate dal Piano, al loro recepimento, alla loro precisazione localizzativa in base ad apposite indagini documentarie nonché alla definizione di norme di tutela e di intervento conformi alle prescrizioni ed agli indirizzi che seguono.

26.3.- Il Piano individua nella tav. B3 i *siti archeologici*; essi sono soggetti, oltretutto alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle seguenti prescrizioni:

- a.- gli strumenti urbanistici generali ed i loro piani attuativi (anche d'iniziativa privata) debbono, per la parte in cui interessano i suddetti siti o loro porzioni, essere corredati dai risultati di indagini volte ad individuare puntualmente ed a descrivere i siti stessi ed i reperti in essi rilevati, dando dimostrazione di come le previsioni progettuali abbiano tenuto conto dei suddetti risultati;
- b.- nei siti archeologici individuati dal Piano, sono esclusi interventi edilizi e infrastrutturali di qualsiasi natura ed ogni scavo o lavorazione non superficiale, ivi compresi gli interventi di bonifica e di creazione di scoli e canali, se non previamente autorizzati dalla competente Soprintendenza e dell'Ente Parco;
- c.- sulle aree di interesse archeologico (sebbene non individuate dal Piano), anche se comprese in contesti urbanizzati, ogni intervento, eccedente la manutenzione ed il risanamento conservativo, dev'essere preceduto da una ricognizione documentaria preventiva, anche a mezzo di eventuali

sondaggi autorizzati e controllati dalla Soprintendenza, che consentano di rilevare l'estensione e valutare il grado di interesse delle presenze archeologiche.

26.4.- Il Piano individua nella tav. B3 i *centri storici*, la cui perimetrazione viene - dal Comune d'intesa con l'Ente Parco- precisata a scala di maggior dettaglio e, se del caso, motivatamente modificata in sede di adeguamento dei PRGC al Piano, sulla base di puntuali indagini storico-urbanistiche. In tali centri gli interventi e le azioni debbono essere volte a:

- a.- conservare l'impianto urbanistico, colto nei momenti nodali della strutturazione storica, nelle componenti e nelle relazioni principali (ivi compresa quella con la morfologia del sito) che costituiscono il centro, nelle tessiture caratterizzanti, nelle direttrici, nei principali allineamenti, nelle gerarchie tra percorsi, edificato e spazi aperti;
- b.- recuperare e valorizzare gli elementi di specifico interesse storico-artistico, con le relative aree di pertinenza nonché quelli di interesse documentario, inglobati, adiacenti o prossimi, ma strutturalmente connessi ai centri anche in relazione al ruolo storicamente esercitato da ciascun centro sul piano politico-amministrativo, religioso e culturale, commerciale e produttivo;
- c.- ripristinare le connessioni con le aree e gli elementi complementari esterni del contesto agricolo e naturale, i sistemi di relazioni funzionali, formali, fisiche, con particolare attenzione alla valorizzazione degli elementi di connessione tra i centri portuali e collinari, nonché il ripristino delle strutture del sistema agrario inscindibilmente legato ai centri collinari e costieri;
- d.- mantenere le tipologie ricorrenti che, all'interno di una determinata area e con riferimento ad un determinato periodo storico, contraddistinguono modalità di costruzione comuni;
- e.- mitigare od eliminare i fattori di incoerenza o di contrasto con le strutture storiche;
- f.- conservare le modalità costruttive, i materiali, le tecniche edilizie coerenti ed omogenei con la tradizione edilizia dei singoli luoghi.

26.5.- Il Piano individua nella tav. B3 i *beni culturali* di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico e documentario, comprendenti fra l'altro: il sistema dei porti e degli approdi, le strutture difensive, le strutture religiose, i manufatti napoleonici, le ville ottocentesche, i manufatti dell'archeologia industriale e mineraria, le strutture penitenziarie. Sono comunque considerati *beni culturali* i manufatti e gli edifici rurali sparsi, segnalati nel catasto di impianto, compresi i rustici e gli annessi agricoli, i terrazzamenti in pietra a secco, le gradonate, i sentieri, le recinzioni in pietra ed ogni altro manufatto recante riconoscibile testimonianza di cultura materiale. Gli interventi e le azioni su detti beni debbono essere volti esclusivamente:

- a.- alla conservazione dei caratteri distributivi e strutturali, degli elementi decorativi e di finitura e degli elementi delle tecnologie protoindustriali;
- b.- a realizzare le strutture di servizio necessarie per la fruibilità dei beni in modo compatibile con la leggibilità dei beni stessi e delle loro pertinenze, con particolare attenzione per i punti di accesso e per le visuali dalle strade di maggior fruizione;
- c.- a prevedere contestualmente agli interventi conservativi, la demolizione delle superfetazioni e delle aggiunte degradanti, l'eventuale riuso delle aggiunte coerenti e l'adeguamento ai requisiti di qualità igienica, funzionale, di sicurezza e di agibilità;
- d.- a conservare e consolidare, senza alterazioni o aggiunte di completamento, i ruderi delle emergenze architettoniche individuate, prevedendo, sulle loro aree di pertinenza, eventuali interventi di sistemazione per favorirne la conservazione, la fruibilità e l'apprezzabilità;
- e.- ad adeguare le preesistenze alle destinazioni d'uso originali o storicamente consolidate, ovvero quelle compatibili con la conservazione e coerenti con l'impianto dell'organismo architettonico e delle sue pertinenze.

26.6.- *La rete dei percorsi e della viabilità storica*, da identificare, su base documentaria, in sede di adeguamento dei PRGC, costituisce elemento strutturante da salvaguardare con interventi di conservazione, restituzione e riqualificazione. Interventi che debbono attenersi ai seguenti indirizzi:

- a.- favorire la leggibilità dei punti di contatto tra percorsi storici e centri storici, strutture portuali o difensive;
- b.- recuperare i sedimenti esistenti conservandone gli elementi tradizionali coerenti quali: selciati, alberature, siepi, cigli erbosi, fossi e canalette di scolo, tornanti, ponti, muri di sostegno e scarpate, eventuali pavimentazioni in pietra;
- c.- integrare con limitati nuovi tracciati i collegamenti necessari a completare la rete, nei tratti in cui essa non è più riconoscibile;
- d.- favorire la realizzazione di percorsi didattici ed interpretativi con la realizzazione di piccoli spazi di sosta e belvedere, segnaletica e pannelli informativi.

26.7.- Il Parco promuove azioni ed interventi di valorizzazione dei beni di cui ai commi precedenti, dando priorità agli interventi volti a recuperare i particolari legami, fisici ed identitari, che legano i singoli beni al contesto in cui sono situati, tendendo alla massima contestualizzazione delle azioni di recupero, coinvolgendo tutti gli spazi e gli elementi interessati, in particolare dei paesaggi agrari, oltretutto a comprendere azioni dirette alla comprensione didattica e documentaria dei siti attraverso interventi tesi ad agevolare la fruizione 'di rete' e 'di sistema' dei beni stessi.

Art.27.- Gestione faunistica, della flora e della vegetazione

27.1.- La gestione faunistica e vegetazionale è definita dal Piano di gestione in base alle indicazioni del Piano del parco, tenendo conto dei diversi settori d'intervento, assicurando un'azione integrata ed attribuendo agli interventi specifiche priorità, coordinando le azioni relative alle diverse risorse anche al fine di mantenere fra esse relazioni equilibrate. Il Piano del Parco individua nella tav. B3 le emergenze di interesse faunistico e gli habitat di particolare interesse vegetazionale sui quali devono essere attuati interventi di gestione e monitoraggio secondo le indicazioni degli articoli che seguono. Ogni azione o intervento che intercetta tali emergenze o habitat dovrà preventivamente documentarne la presenza sulla base di studi scientifici da definire secondo le indicazioni dell'Ente Parco, e valutare il possibile impatto su di esse.

27.2.- La gestione faunistica è volta a perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere l'immagine e il ruolo del Parco quale laboratorio di ricerca biogeografica e conservazionistica, dedicando ampi spazi alla ricerca scientifica applicata alla conservazione e alla gestione faunistica;
- ristabilire relazioni equilibrate tra fauna antropogena, sistemi naturali e presenza antropica, appropriate al perseguimento delle finalità prioritarie del Parco;
- definire azioni specifiche mirate alla soluzione delle problematiche connesse alla presenza del cinghiale, della capra di Montecristo e del muflone, con la previsione di attività di rilevamento e valutazione della consistenza e della dinamica delle relative popolazioni nonché della distribuzione e dell'incidenza dei danni e con la predisposizione di specifici studi di fattibilità di diversi scenari (prelievi selettivi, riduzione drastica degli effettivi, progressiva eradicazione, esclusione delle capre da alcune parti dell'isola) con analisi costi-benefici;
- impostare e realizzare un efficace piano di sorveglianza (con particolare riferimento ai fenomeni di bracconaggio e di pesca illegale), con sezioni speciali dedicate a periodi e ad aree di particolare vulnerabilità (nidificazioni, micro-popolazioni, etc.);
- realizzare interventi attivi di ordine idrobiologico e idrologico sullo Stagnone di Capraia per evitarne il progressivo interrimento, associato anche alla eccessiva diffusione di cannuccia nel sito;
- proteggere da ulteriori manomissioni ambientali, con il controllo degli scarichi in alveo, il mantenimento dello scorrimento naturale dei corpi idrici in alveo, a livello dei sistemi di fossi e delle piccole sorgenti ancora attivi, con particolare riferimento a quelli dell'Isola d'Elba, di Capraia e del Giglio. Una particolare attenzione va riservata ai due piccoli corsi d'acqua a

monte rispettivamente di Bagnai e di Rio nell'Elba, tra i più ricchi di endemismi dell'Arcipelago, e a quelli tra Procchio e Marciana Marina ed a monte di Rio Marina;

- mantenere lo status quo nell'estensione delle formazioni di macchie e garighe nelle varie isole (specialmente al Giglio, Capraia, Giannutri e Montecristo);
- tutelare le siepi, vietare d'uso di biocidi, i tagli dei boschi nel periodo riproduttivo, il taglio a raso sulle specie vegetali della macchia mediterranea (area di rifugio e nidificazione di molte specie SPEC: Capinera SPEC 4, Occhiocotto SPEC 4, Magnanina sarda -Allegato I Direttiva Uccelli-, Sterpazzolina SPEC 4);
- definire misure idonee per la conservazione di habitat aperti per contribuire alla conservazione di specie come Averla piccola (SPEC 3), Saltimpalo (SPEC 3), Allodola (SPEC 3);
- limitare e controllare l'installazione di nuove linee elettriche da autorizzare soltanto se isolate o interrato. Le nuove linee ad alta tensione possono essere autorizzate solo se interrato; limitare l'installazione di impianti eolici;
- dar vita ad un coordinamento per attivare protocolli per la gestione di specie sottoposte anche a prelievo venatorio;
- vietare l'accesso e sorvegliare direttamente le colonie ed i siti di nidificazione più importanti di berte, marangone, pellegrino, gabbiano corso, specialmente nel periodo della riproduzione;
- effettuare analisi tossicologiche delle acque e dei tessuti dei pulli e degli adulti di berte, gabbiano corso e marangone;
- contenere (tendendo all'eliminazione) i fattori di rischio causati da attività umane messe in atto a danno di specie, sia illecite (bocconi avvelenati, abbattimenti con fucile, prelievo di giovani al nido), sia inconsapevoli ma comunque idonee a danneggiare le specie ed causarne indirettamente un incremento della mortalità (costruzioni di manufatti ed infrastrutture, con riferimento particolare alle linee elettriche aeree, sorvolo con elicotteri ed altri mezzi aerei con o senza motore, escursionismo con cani non tenuti al guinzaglio);
- dare applicazione al piano d'azione nazionale per il gabbiano corso;
- proteggere l'habitat ad *Erica arborea* per la magnanina e il venturone corso;
- effettuare la derattizzazione nei principali isolotti in cui si riproducono le berte e che ospitano una consistente popolazione nidificante (Cerboli, Palmaiola, La Scuola) ed in quegli isolotti che potrebbero ospitare coppie nidificanti (isola dei Topi, Gemini, Sparviero).

27.3.- La gestione floristica e vegetazionale è volta a perseguire i seguenti obiettivi:

- protezione delle coste dirupate del versante occidentale di Capraia, delle aree costiere dei promontori, del laghetto dello Stagnone e della macchia di Oleandri presso il Porto;
- protezione delle aree interstiziali e dei margini costieri fortemente acclivi a vegetazione sempreverde, di notevole valore paesaggistico a Gorgona. Conservazione delle sistemazioni idraulico-agrarie;
- protezione delle aree costiere e di lembi di vegetazione forestale maggiormente rappresentativi (es.: Punta del Marchese e Porto Romano, Lavanderia Vecchia-Golfo della Botte, dintorni del Paese-Cala San Giovanni e Cala Giovanna) a Pianosa;
- recupero alla vegetazione spontanea di aree (precedentemente) destinate all'agricoltura e rinaturalizzazione delle aree floristicamente impoverite dal pascolamento predisponendo suoli lavorati all'inerbimento naturale oppure tramite semina di "fiorume" raccolto in posto;
- riduzione dei prelievi di fitomassa e delle strutture forestali, sospendendo i tagli (o altre forme di utilizzazione della biomassa), o l'allungando i turni di utilizzazione della risorsa in particolare all'Elba. Ricostituzione boschiva nelle pendici più acclivi, per aumentare la biomassa e ridurre i fenomeni erosivi, in particolare al Giglio. Ricostituzione di macchie e boscaglie termofile mediterranee a Giannutri (le specie che meritano una particolare attenzione sono *Cneorum tricoccon* L., *Juniperus turbinata* Guss. e *Euphorbia dendroides* L., nelle aree costiere);

- conservazione di forme d'uso territoriale tradizionali (diversità culturali), delle "vocazioni" d'uso delle unità territoriali e della rotazione dei tipi vegetazionali per contrastare la tendenza alla monocoltura e alla omogeneizzazione dell'uso delle risorse vegetali. Orientare la gestione dei boschi cedui verso l'alto fusto, per avviare alla semplificazione delle componenti legnose determinata dal governo ceduo e alla monospecificità del soprassuolo;
- interventi atti a tutelare il germoplasma locale, in particolare tutte quelle cultivar locali (Aleatico del Giglio, Ansonico del Giglio, Palmiziano di Capraia, ecc.);
- controllo della pressione antropica sul territorio e diffusione di informazioni presso i turisti sulla corretta gestione naturalistica delle fasce dove si concentrano gli habitat di molte specie importanti della flora insulare; predisposizione di sentieristica e controllo dell'accesso con automezzi secondo uno schema generale di viabilità sostenibile;
- conservazione della complessità ambientale e vegetazionale, mantenendo diversi stadi delle successioni vegetali;
- tutela delle garighe oro-mediterranee del Monte Capanne e delle garighe del Volterraio.

Art.28. - Attività di pesca

28.1.- La disciplina delle attività di pesca e di maricoltura è orientata ai seguenti obiettivi principali:

- a.- la conservazione e l'incremento della biodiversità, sia delle specie ittiche oggetto di pesca sia dei relativi habitat del mare dell'Arcipelago;
- b.- la gestione razionale delle risorse ittiche;
- c.- il recupero e/o il ripristino di alcuni stock ittici soggetti a decremento negli ultimi anni;
- d.- la tutela e la valorizzazione dell'attività di pesca tradizionale, in quanto elemento connotativo dell'ambiente, sotto i profili storico-culturale e socio-economico;
- e.- la limitazione dell'impatto ambientale della pesca, nelle forme e nelle zone consentite, a mezzo della promozione dell'uso di attrezzi a più alta selettività rispetto a quelli correntemente in uso;
- f.- la verifica dell'efficacia degli attuali regolamenti dell'attività di pesca ed elaborazione concertata con gli operatori del settore di nuove discipline non disgiunte da azioni di promozione e di incentivazione.

28.2.- L'Ente Parco, al fine di promuovere un'attività di pesca sempre più responsabile (anche in accordo con le linee guida dell'Unione Europea e con il Codice della Pesca Responsabile della FAO), organizza, d'intesa con le competenti autorità, l'acquisizione di dati conoscitivi sullo stato delle risorse ittiche dell'Arcipelago e, in particolare, delle parti a mare del Parco e sul relativo sfruttamento anche al fine di diffonderne i risultati e di predisporre un piano gestionale per indirizzare le attività di pesca consentite nelle parti a mare del Parco e nelle zone marine cuscinetto nonché le attività di pesca svolte nelle altre parti marine ed idonee ad influire sull'ambiente del Parco. L'Ente Parco favorisce ed incentiva lo sviluppo di attrezzi da pesca innovativi e più selettivi e la conseguente riconversione da attrezzi poco selettivi, quale lo strascico di fondo, nonché la diffusione di conoscenze idonee a consentire una diffusa azione di monitoraggio e di controllo da parte dei cittadini.

28.3.- L'Ente Parco, ispirandosi ai principi di precauzione e di gradualità sperimentale, può autorizzare, nelle parti meno vulnerabili delle zone cuscinetto, di cui all'art. 22.2. in ambienti ben delimitati e non sovrastanti ecosistemi delicati, con una valutazione di impatto sia preventiva sia durante il funzionamento dell'impianto, la messa in opera di gabbie sommergibili, in grado di essere immerse sul fondo, per attività di maricoltura.

Art.29.- Attività agricole e zootecniche.

Al fine di promuovere il recupero e il mantenimento delle attività agricole e zootecniche tradizionali, la diffusione dell'adozione di pratiche biologiche o ecocompatibili e la valorizzazione del patrimonio colturale agricolo, evitando l'introduzione di colture estranee al territorio, il Piano promuove azioni rivolte a:

- identificare le colture attualmente presenti nelle aree coltivate; identificare la tipologia e la dimensione degli allevamenti zootecnici praticati, soprattutto a scopo di prevenzione e cura delle zoonosi;
- identificare le superfici e i terreni da recuperare all'attività agricola, anche procedendo ad una valutazione della loro vocazionalità colturale;
- catalogare le produzioni tipiche e tradizionali dell'Arcipelago, localizzandole sul territorio, anche censendo i produttori, per valorizzare le peculiarità delle produzioni, esaltare la relazione tra l'immagine del territorio e le caratteristiche qualitative dei prodotti e assicurare la biodiversità;
- promuovere ed incentivare il recupero ed il mantenimento, ai fini della biodiversità agricola e zootecnica, di specie agricole ed animali tipiche dell'Arcipelago e della Toscana a rischio di estinzione;
- promuovere il ripristino a fini paesaggistici e idrogeologici, dei terrazzamenti collinari, delle forme di regimazione idraulica tradizionale (fossi, canalette di scolo, ecc), anche utilizzando gli incentivi resi disponibili dalla Regione Toscana nel Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006; diffondere le informazioni e assistere gli operatori nella fase di progettazione e accesso al contributo;
- promuovere il reimpianto nelle aree terrazzate di oliveti o vigneti, compatibilmente ai regimi di quote previste dall'OCM Vino (Reg Ce 1493/99), prevedendo anche l'introduzione di forme di compensazione/incentivazione per gli agricoltori;
- sostenere l'adesione su vasta scala delle aziende all'agricoltura biologica (Reg. Ce 2092/91), eventualmente passando attraverso una fase di adozione delle norme di agricoltura integrata; sia la conversione diretta al biologico, sia l'adesione all'ecocompatibile sono finanziate dal Piano Locale di Sviluppo Rurale della C.M. "L" a condizione che sia garantita e mantenuta l'attività di agricoltura biologica per almeno 6 anni;
- sostegno alla creazione di attività di vendita aziendali e consorziali; qualificazione delle strutture di trasformazione ai sensi della normativa vigente fatte salve le deroghe previste per i prodotti tipici e tradizionali;
- promuovere interventi per l'eradicazione delle patologie che affliggono l'apicoltura, in una prima fase eliminando i focolai di infezione, in una seconda fase attuando forme di prevenzione ed assistenza agli operatori, che consentano la piena conversione a metodi di allevamento biologico nell'intero territorio;
- promuovere la realizzazione di strutture di macellazione all'Isola d'Elba per favorire la nascita di filiere produttive nel settore zootecnico;
- promuovere la realizzazione di impianti per il trattamento e il recupero delle biomasse;
- richiedere l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola normale o delle norme di agricoltura integrata, riportate all'Allegato 2 alla Misura 6.2 del PSR Regione Toscana 2000-2006, Suppl. 174 BURT 46 del 15/11/2000 e successive modifiche.

Art. 30- Impianti tecnologici

30.1.- L'impianto di nuove linee aeree nel territorio del parco è vietato, salvo nei casi in cui sia dimostrata l'impraticabilità di soluzioni tecnologiche alternative, quali linee interrato, le quali non dovranno in ogni caso comportare alterazioni al sistema terrazzato, dei manufatti del paesaggio agrario e naturale esistente. Ove possibile, le linee aeree dovranno seguire i tracciati stradali esistenti. Entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente piano, gli enti gestori dovranno

provvedere a redigere e presentare all'approvazione del Parco un piano organico al fine dell'individuazione delle linee aeree esistenti in contrasto con i valori ambientali e del paesaggio proponendo soluzione interrata e/o di minimo impatto sul paesaggio, senza comportare alterazioni al sistema terrazzato e ai manufatti del paesaggio agrario.

30.2.- Sono consentiti interventi di potenziamento e riattamento di linee esistenti, condizionati alla previsione di adeguate opere di mitigazione dell'impatto paesistico e ambientale.

30.3.- La collocazione di impianti fissi di radioemissioni di segnali per TV, radio, telefonia cellulare e simili, esclusivamente se necessari alle comunità locali, è consentita ad esclusione delle zone A, B e nelle aree limitrofe ad emergenze storico - architettoniche e naturalistiche, che siano individuate o meno nell'elaborato B3 di cui all'art.3 e comunque consentito il rinnovo e l'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti. Per l'installazione degli nuovi impianti gli enti gestori dovranno provvedere a redigere e presentare all'approvazione del Parco un piano organico di tutte le installazioni. Dovrà essere in ogni caso garantito il corretto inserimento paesistico e ambientale dei manufatti tecnici.

Art. 31 - Interventi edilizi

31.1.- In generale, tutti gli immobili riconosciuti d'interesse culturale ai sensi dell'art.26 delle presenti Norme non sono suscettibili di demolizione. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento o ristrutturazione degli edifici prevedibili in base agli indirizzi indicati nell'articolo citato ed in generale alle presenti norme, devono prevedere la conservazione degli elementi di valore storico, architettonico e testimoniale esistenti ed essere finalizzati all'eliminazione o alla eventuale riorganizzazione in forme compatibili delle eventuali superfetazioni di epoca recente e di tutti gli elementi architettonici, tecnologici e di finitura che contrastino con i caratteri tipologici ed ambientali dominanti. Gli eventuali ampliamenti di corpi di fabbrica previsti nelle presenti norme devono essere attuati, in quanto interessanti edifici in muratura portante, nel rispetto delle regole di accrescimento delle specifiche tipologie architettoniche e dei materiali tradizionali, nonché nel rispetto degli elementi storico - architettonici eventualmente presenti; in particolare vanno rispettate le caratteristiche tecniche e di finitura delle facciate riscontrabili dallo stato originario dell'edificio o negli edifici analoghi in aree circostanti.

31.2.- Tutti gli interventi di recupero di edifici d'interesse storico, culturale o documentario, devono osservare le seguenti indicazioni:

- rispettare l'impianto strutturale dell'edificio e mantenerne i caratteri tecnologici e costruttivi;
- rispettare i caratteri distributivi, i rapporti spaziali e geometrici dell'edificio, con particolare riferimento alla forma, alla dimensione e agli elementi architettonici delle bucaure;
- le ricostruzioni parziali di edifici in muratura di pietra dovranno prevedere l'impiego di pietra locale e comunque l'integrazione con materiali analoghi, anche se di diversa provenienza.

31.3.- Sono ammessi i recuperi degli edifici storici in pietra in stato di ruderi, qualora non in contrasto con gli usi e gli interventi ammessi nelle singole zone su cui insistono di cui al cap II delle NTA, purché ne siano ancora chiaramente visibili i muri perimetrali e purché risultino adeguatamente documentati dai catasti originari; in mancanza di documentazione, la ricostruzione sarà consentita conformemente a schemi costruttivi elaborati dall'Ente Parco secondo i caratteri tipologici dominanti nel territorio; la ricostruzione potrà in ogni caso avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:

- utilizzo di materiali e di tecniche costruttive in tutto omogenei a quelli dell'edificio in stato di rudere;

- rispetto dello sviluppo in pianta, dello spessore murario, delle dimensioni delle aperture e della volumetria preesistente sulla base di adeguata documentazione che accerti la precedente consistenza dell'edificio.

In caso d'usi in contrasto con le determinazioni di zona, sul rudere è possibile fare interventi solo per il mantenimento della testimonianza, in base al suo valore storico.

31.4.- Fermo restando quanto sopra, gli interventi edilizi all'interno del Parco devono essere sempre orientati, per quanto concerne la localizzazione e l'orientamento, l'impostazione distributiva, l'uso dei materiali e delle tecniche costruttive e degli impianti tecnologici, da criteri di bio-architettura, al fine di promuovere il risparmio energetico, la riduzione di ogni forma d'inquinamento, la qualità abitativa. L'Ente Parco incentiva con apposite provvidenze l'adozione dei suddetti criteri.

Art. 32 - Interventi agricoli

32.1.- Per consentire il perseguimento delle finalità del Piano di cui all' art. 1, l'ammissibilità degli interventi edilizi a fini agricoli all'interno del territorio del Parco (ad esclusione dei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di quelli che comunque non comportino l'inserimento di nuovi servizi igienici) ferme restando tutte le altre prescrizioni delle presenti Norme, è subordinata alla verifica dell'effettiva conduzione agricola delle aree interessate ed al mantenimento degli elementi costitutivi del circostante paesaggio agrario, quali terrazze coltivate, muretti a secco, viabilità podereale, siepi e alberate.

32.2.- Il rilascio di titoli abilitativi per l'attuazione degli interventi edilizi a fini agricoli (con le eccezioni di cui al comma 32.1.) è subordinato alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo opportunamente trascritto e corredato da un PMAA approvato dall'Ente Parco, che preveda la conduzione per specifiche colture (vigneto, oliveto, agrumeto o a erbe officinali, castagneto, orticoltura e colture alimentari della tradizione locale, allevamento zootecnico, apicoltura) o per selvicoltura e gestione del bosco secondo i criteri dettati dall'Ente Parco a carico del richiedente, della superficie minima di terreno atta a consentire l'esercizio razionale dell'attività agricola, tenendo conto altresì della volumetria già esistente.

32.3.- Nelle zone B e C del Parco, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di reti fognarie di cui all'art.45 del d.lgs. 152 del 1999 e ss.mm. e ii., attinenti esclusivamente edifici legittimamente esistenti alla data di adozione del piano in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio, è subordinato alla stipula di una convenzione trascritta e corredata da un PMAA che prevede l'impegno a mantenere l'attività e la coltivazione dei terreni per almeno 20 anni.

CAPO II SISTEMI DI ACCESSIBILITA' E FRUIZIONE DEL PARCO

Art.33.- Organizzazione degli accessi e della circolazione

33.1.- Al fine di migliorare l'accessibilità al parco e la fruibilità interna il Piano promuove azioni rivolte a :

- assicurare un'efficace ed equilibrata connessione del Parco con il continente via mare e via aerea, prevedendo una riduzione del traffico veicolare privato, attraverso una migliore distribuzione e servizi pubblici per gli arrivi dal continente, eventualmente potenziando la struttura aeroportuale di Campo, privilegiando gli arrivi "pedonali";
- migliorare la continuità e la connettività di una rete di percorsi interni atta a garantire forme diversificate di fruizione, l'uso complementare delle risorse ed una migliore organizzazione dei

flussi turistici predisponendo dei servizi di trasporto a basso impatto ambientale sia via mare che via terra, anche con il coordinamento delle imprese di trasporto;

- assicurare un'efficiente rete viabilistica principale interna per le attività residenziali e agro-forestali, appoggiata alla rete esistente con calibrati completamenti che non interferiscano con risorse vulnerabili;
- sperimentare modalità di trasporto alternative al mezzo privato, individuando e potenziando servizi di trasporto appositi per itinerari assistiti o guidati, in collaborazione con gli operatori turistici.

33.2.- In relazione alle finalità di cui al comma 33.1, l'Ente Parco, anche nell'ambito delle Conferenze dei servizi, promuove il coordinamento degli enti territoriali e di settore (Ferrovie, Consorzi di trasporti locali, A.P.T. etc.) per il potenziamento dei trasporti pubblici di accesso e per la fruibilità interna al Parco, anche con iniziative atte a favorire modalità integrate di trasporto, per diffondere le informazioni sulle loro opportunità di utilizzo, per coordinare le tariffe e gli orari con le modalità di fruizione delle mete turistiche e culturali.

33.3.- Al fine di favorire una fruizione appropriata del Parco, il Piano prevede la riorganizzazione complessiva delle infrastrutture viarie, dei percorsi pedonali, e dei servizi di supporto ai percorsi, delineando:

- *gli assi principali e le connessioni secondarie* del sistema viario definite nella Tav.B3, in cui sono da prevedersi interventi di adeguamento del sedime e limitati interventi di ampliamento o di messa in sicurezza nei punti critici, escludendo modifiche di tracciato, che non abbiano funzione di completamento e raccordo, prevedendo eventuali corsie privilegiate per i ciclisti e la sicurezza nei punti di attraversamento pedonale, prevedendo inoltre la formazione di punti di sosta protetti per i mezzi pubblici, la manutenzione delle piazzole con le edicole informative nei punti panoramici, la regolamentazione e l'eventuale eliminazione delle sosta lungo i tracciati veicolari più transitati, al fine di diminuire situazioni di rischio ed intralcio al traffico; la formazione di parcheggi di attestamento nelle vicinanze dei centri abitati atte a favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici per l'accesso alle spiagge; la formazione di eventuali piccoli parcheggi nei punti di partenza dei percorsi pedonali, convenientemente schermati e con modalità che non comportino alterazioni sostanziali del suolo o la realizzazione di strutture edili a forte impatto; per la viabilità locale non evidenziata nelle tavole di piano, sono ammessi interventi di manutenzione e riqualificazione senza modificazione dei tracciati, salva la messa in sicurezza nelle aree a rischio idrogeologico;
- *le strade del Parco*, evidenziate nella tav. B3 sono considerate connessioni veicolari in cui il traffico potrà essere limitato, con le modalità espresse dal Regolamento; gli interventi di rifunzionalizzazione potranno prevedere limitate modificazione dei sedimi ed ampliamenti della sezione trasversale utile, anche in relazione alla formazione di tracciati ciclabili protetti; è prevista la eventuale pavimentazione di alcune tratte "bianche", nonché la formazione di piazzole per la sosta nei punti panoramici, convenientemente attrezzate con edicole informative, evitando la realizzazione di muri di sostegno o l'alterazione di manufatti di pregio storico-culturale. Sono inoltre ammessi interventi atti ad eliminare la vegetazione infestante e gli elementi di detrazione visiva sulle fasce laterali, purchè non coincidenti con le risorse di valore evidenziate dal Piano;
- la *rete dei sentieri* riportata sulla tavB3 (o comunque il cui tracciato è ancora evidente o storicamente documentato), su cui sono da prevedersi interventi di manutenzione, di recupero e riqualificazione in vista della formazione di una rete che a partire dalla GTE (Grande Traversata Elbana) si colleghi con i Centri del Parco, con i principali punti di attestamento e con il sistema delle spiagge. Gli interventi di riqualificazione dovranno prevedere modalità di utilizzo differenziate (escursionismo, turismo culturale, trekking, cicloturismo, equiturismo, turismo nautico) in relazione al tipo di ambiente attraversato. Gli interventi potranno comprendere la

realizzazione di punti di sosta e punti panoramici, la formazione di “percorsi didattici”, “sentieri natura” o “sentieri didattici” predisposti per portatori di handicap, disabili ed anziani”, la dotazione di attrezzature di servizio (passerelle, ponticelli, staccionate e scalette), che consentano al pubblico di percorrere l'itinerario con facilità, impedendo nel contempo di abbandonarlo; la dotazione di attrezzature informative, la dotazione di capanni d'osservazione per il bird-watching, di torri d'avvistamento o di strutture didattiche.

33.4.- Gli interventi migliorativi della viabilità previsti dal Piano sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale e dovranno essere eseguiti in modo da:

- a, aderire alla morfologia dei siti e favorire la migliore integrazione dell'opera nell'ambiente;
- b, assicurare la ricomposizione del reticolo idrografico superficiale, dei canali e degli scoli esistenti, la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane;
- c, evitare o ridurre per quanto possibile gli sbancamenti e la formazione di opere di sostegno;
- d, provvedere all'inerbimento delle scarpate a monte e a valle allo scopo di evitare erosione o frane, utilizzando materiali lignei, arbusti vivi o pietrame locale, con l'obiettivo di ridurre i colmi di portata scolante conseguenti alle nuove opere ruscellanti a valle delle medesime;
- e, introdurre varchi per l'attraversamento protetto, adatti al tipo di fauna da tutelare ed accorgimenti che evitino l'investimento di animali quali l'apposizione di limiti di velocità notturna, di cartellonistica di segnalazione della presenza delle varie specie, la collocazione ai bordi della strada di opportuni catarifrangenti obliqui capaci di riflettere la luce dei veicoli all'esterno o la realizzazione di passaggi sotterranei nei punti strategici di maggiore importanza per il transito della fauna terrestre;
- f, rimuovere e rinaturalizzare le tratte non più utilizzate, in particolare quelle soggette a rischio.

33.5.- Con le modalità espresse dal Regolamento, per le aree più sensibili potranno essere stabilite chiusure temporanee dei percorsi, con eventuale attivazione di strumenti di ‘road pricing’, accessibilità a pagamento e/o limitazione dell'accesso alle auto private.

33.6.- Per quanto riguarda gli accessi a mare, negli ambiti di cui all'art.22.1, la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di imbarcazioni possono essere autorizzati -con specifici limiti e prescrizioni- dall'Ente Parco solo per le categorie indicate dal precedente art.22 oppure per limitate operazioni di carattere tecnico o scientifico o di visita guidata e controllata, da effettuare nel rispetto di specifico regolamento approvato dall'Ente Parco o di specifici programmi previamente approvati. Negli ambiti di cui all'art. 22.3. la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio, laddove non vietati a norma del precedente art.22, sono autorizzati dall'Ente Parco e disciplinati da specifico regolamento approvato dall'Ente medesimo o da programmi previamente approvati. Le limitazioni sono volte al fine di contenerne l'impatto entro limiti accettabili e congruenti con le finalità di tutela e riguardano, in particolare, la velocità di navigazione, l'emissione di sostanze in mare, gli ancoraggi. Allo scopo di limitare al massimo il danno delle ancore sui fondali e sulle biocenosi marine, l'Ente Parco cura la creazione di "campi boa" per l'ormeggio di imbarcazioni in aree non portuali.

Art.34.- Strutture e servizi per la fruizione

34.1.- Il Piano, al fine di consentire una migliore fruizione del Parco e lo sviluppo del turismo sostenibile ad esso relativo prevede di promuovere ed incentivare nelle forme più opportune:

- a, in accordo con le comunità locali interessate e con gli operatori, nuovi segmenti del mercato turistico orientato al turismo ‘verde’, attraverso la formazione degli operatori, attivando servizi per la certificazione di qualità delle 'Strutture turistiche del Parco', ove si osservino protocolli per la riduzione dell'utilizzo delle risorse scarse (acqua, territorio) ed energetiche e la limitazione degli impatti ambientali (rifiuti, traffico, affollamento), anche con l'uso del marchio

del Parco per i prodotti locali;

- b, forme di ricettività alternativa: incentivando le strutture agrituristiche, i Bed-and breakfast, forme di riutilizzo delle seconde case, il miglioramento delle strutture esistenti, il coordinamento e il potenziamento dei servizi di supporto (educazione, formazione, trekking, vela, percorsi tematici);
- c, il riordino e la riqualificazione delle strutture ricettive all'aria aperta e delle attrezzature balneari lungo la costa orientate anche alla conservazione e al recupero delle componenti di valore naturalistico secondo le modalità prescritte all'art. 23 e dal Regolamento;
- d, la qualificazione dei centri del Parco coincidenti con i centri storici che lambiscono l'area del parco in cui prevedere la riqualificazione ed il potenziamento delle infrastrutture ricettive e dei servizi di supporto alla fruizione del parco, orientate principalmente al recupero del patrimonio storico; con la predisposizione delle urbanizzazioni di base, comprensive dei parcheggi di attestamento convenientemente collegati con il sistema dei sentieri.

34.2.- Il campeggio è ammesso, salvo quanto previsto dal Regolamento, esclusivamente nelle seguenti aree:

- a, nelle aree a campeggio, autorizzate dall'Ente Parco, le quali dovranno escludere edificazioni superiori a 100 mq. o nuovi allacciamenti stradali di lunghezza superiore a m.100 e non interferire con beni di valore naturalistico;
- b, nelle aree per il campeggio 'naturalistico', autorizzate dall'Ente Parco, purché non richiedano nuove infrastrutture di accesso, modificazioni dell'assetto dei suoli o tagli del bosco, e non alterino le risorse naturali;
- c, nei parcheggi per soste brevi, autorizzati dall'Ente Parco, appositamente attrezzati per camper, se adeguatamente inseriti nel contesto;
- d, presso aziende agrituristiche autorizzate dall'Ente Parco, in numero massimo di cinque posti auto.

34.3.- Il Piano, al fine di sviluppare la comunicazione sociale del Parco e le attività di "interpretazione" e di educazione ambientale, prevede una rete di apposite attrezzature, evidenziate nella tav B3:

- a, la formazione delle *Porte del Parco*, coincidenti con i porti principali (Portoferraio, Campo, Porto Azzurro, Marciana Marina, Rio Marina, Capraia e Giglio) e sulle isole di Gorgona, Pianosa e Giannutri, su cui attivare interventi di riqualificazione volti alla formazione di presidi informativi o centri d'informazione, organicamente inseriti nel sistema informativo, atti a fornire al visitatore in entrata le principali notizie sulle caratteristiche del Parco stesso (risorse, percorsi e servizi);
- b, la qualificazione degli *approdi e punti di ormeggi*, quali nodi secondari del sistema di fruizione interno alle isole, da qualificare e connettere con il sistema dei sentieri, in cui prevedere la formazione di punti informativi, interventi di recupero delle eventuali strutture di impianto storico ad esse connesse, la regolamentazione delle modalità di fruizione sono ammessi interventi necessari per il mantenimento in efficienza delle strutture senza aumenti dimensionali e modifiche strutturali ad eccezione dei necessari interventi di riqualificazione ambientale e edilizia, nonché per la messa in sicurezza delle strutture, con eventuale predisposizione di campi boa nei casi di maggior flusso e secondo le predisposizioni di cui all'art. 22;
- c, la *Sede* e le *Case del Parco* destinate ad ospitare le attività di gestione del Parco, la sede legale e gli uffici amministrativi, con i relativi spazi di rappresentanza, le strutture informative, eventualmente attrezzate con 'aule verdi' per la didattica, e localizzate in prima istanza a Portoferraio, Rio Elba, S. Ilario, Capoliveri, Marciana, Capraia, Giglio;
- d, i *Centri di ricerca*, individuati dal Piano o che in seguito potranno essere individuate dall'Ente Parco, destinati ad ospitare attività di studio, didattiche ed educative, promosse, operate o controllate dall'Ente stesso, anche mediante convenzioni con operatori privati o con altri enti

pubblici. In tali strutture, preferibilmente localizzabili nel patrimonio edilizio esistente, sono da prevedersi siti per attività didattico-museale, aule didattiche, aule verdi; nonché eventuali piccole foresterie;

- e la *Struttura sperimentale e polifunzionale* di ricerca localizzata a Pianosa comprensiva di foresterie, e dedicata a centri formativi di alto livello, di supporto e funzionale alla protezione della fascia costiera e alla gestione del territorio dell'isola;
- f il *Parco minerario e mineralogico*, in accordo con i Comuni interessati;
- g la formazione di *Punti informativi* non presidiati, formati da edicole e postazioni per messaggi informatici o audiovisivi, distribuiti principalmente nelle Porte e nei principali nodi della rete fruitiva, anche esternamente al territorio del Parco, secondo i programmi di diffusione e di pubblicizzazione che potranno essere predisposti dall'Ente Parco.

Per le attrezzature sopra individuate l'Ente può procedere direttamente all'acquisto delle aree, degli edifici e alla realizzazione delle opere identificate ovvero ricorrere a forme di accordo con privati o con altri enti proprietari per disporre degli edifici o per assegnare in gestione i servizi da erogare al pubblico, con modalità e tempi da precisare.

34.4.- L'Ente Parco cura -anche favorendo e, se del caso, incentivando l'iniziativa di enti, di associazioni e di soggetti privati- l'approfondimento e la diffusione delle informazioni e degli studi sulle peculiarità storiche, naturalistiche e culturali e la corretta fruizione turistica della parte a mare del Parco. L'Ente promuove altresì la creazione di strutture e servizi a terra per l'informazione e l'assistenza ai visitatori, la divulgazione degli aspetti naturalistici e culturali dell'ambiente marino, con iniziative quali la realizzazione di acquari rappresentativi delle flora e della fauna marina locale o di piccoli laboratori di biologia marina, la realizzazione e la divulgazione di materiale illustrativo, l'organizzazione di itinerari subacquei in ambienti caratteristici e di escursioni didattiche lungo la costa con l'accompagnamento di guide naturalistiche. Apposite segnalazioni debbono indicare le diverse zone di protezione e di fruizione del Parco a mare.

34.5.- L'Ente Parco - d'intesa con gli Enti locali e con le istituzioni scolastiche- promuove la formazione di guide naturalistiche dotate di cognizioni sulla geologia, la botanica, la zoologia e la biologia marina delle diverse isole dell'Arcipelago e sugli elementi più rilevanti della legislazione in materia. Nell'attività di visita guidata lungo le coste sono chiamati a collaborare i pescatori professionali, anche allo scopo di far conoscere i sistemi tradizionali di pesca e le consuetudine marinare locali.

Art.35.- Salvaguardia transitoria

Dal momento dell'adozione da parte della Giunta Regionale, e fino all'avvenuta approvazione gli interventi che risultano in contrasto con le presenti norme, sono sospesi per la richiesta di Nulla Osta da parte dell'Ente Parco, fino alla approvazione del Piano, fatto salvo per le procedure già in corso di richiesta di Nulla Osta, che possono concludere l'iter di approvazione entro 60 giorni dall'adozione del Piano da parte della Regione.